


COMUNE DI PERETO

Pereto: gli statuti delle confraternite



a cura di

Massimo Basilici



Associazione Culturale
LUMEN (onlus)

I QUADERNI DI LUMEN

1. **G. J. Pfeiffer e T. Ashby**, *Carsoli. Una descrizione del sito e dei resti romani, con note storiche ed una bibliografia*. Versione italiana dall'inglese a cura di F. Amici e A. Cialesi. Pietrasecca di Carsoli 1994. In 4°, illustr., pp. 36.
2. *Pia dei Tolomei a Pietrasecca*. Testo dal canto di **Giuseppe Lucantoni**. Pietrasecca di Carsoli 1997. In 4°, pp. 18.
3. **A. Zazza**, *Notizie di Carsoli*. Dal ms. C/86/1924 dell'Archivio della Diocesi dei Marsi; a cura di: M. Sciò, F. Amici, G. Alessandri, Pietrasecca di Carsoli 1998. In 4°, illustr., pp. 44.
4. **B. Sebastiani**, *Memorie principali della terra di Roviano* (ms. dei primi decenni dell'Ottocento), a cura di M. Sciò. Pietrasecca di Carsoli 2001. In 8°, illustr., pp. 141.
5. **A. Battisti**, *Piccolo dizionario dialettale di Pietrasecca*. Pietrasecca di Carsoli 2001. In 8°, pp. 38.
6. **D. Guidi**, *Topografia medica del comune di Arsoli*. Da un ms. inedito di metà XIX secolo; a cura di G. Alessandri. Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 20.
7. **L. Verzulli**, *Le iscrizioni di Riofreddo*. Pietrasecca di Carsoli 2002. In 8°, illustr., pp. 48.
8. **T. Flamini**, *Fortunia, il corpo di una santa a Poggio Cinolfo (AQ)*. Pietrasecca di Carsoli 2003. In 8°, illustr., pp. 22.
9. *Il catasto del gentileSCO di Oricola (sec. XVIII)*, a cura di **G. Alessandri**. Pietrasecca di Carsoli 2003. In 8° illustr., pp. 68.
10. **S. Maialetti** (a cura di), *I banni del governatore baronale di Collalto Sabino (1589)*. Pietrasecca di Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 24.
11. **M. Basilici** (a cura di), *Dai frammenti una cronaca. San Silvestro, Pereto (L'Aquila)*. Pietrasecca di Carsoli, 2004. In 8°, illustr., pp. 56.
12. *Don Enrico. Il cammino di un uomo*. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 76.
13. **L. Branciani**, *Guglielmo Capisacchi ed il suo "Chronicon del sacro monastero di Subiaco (a. 1573)"*. Pietrasecca di Carsoli 2004. In 8°, illustr., pp. 27.
14. **M. Sciò**, *Livio Mariani. Note bibliografiche*. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. 36.
15. **Anonimo**, *Vita di padre Andrea da Rocca di Botte (1585-1651)*; a cura di S. Maialetti. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. VII + 29.
16. **M. Basilici** (a cura di), *Dai frammenti una cronaca. Gian Gabriello Maccafani*. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. III + 24.
17. **M. Basilici** (a cura di), *Dai frammenti di una cronaca. Santa Maria dei Bisognosi. Pereto-Rocca di Botte (L'Aquila). Le fonti*. Pietrasecca di Carsoli 2005. In 8°, illustr., pp. XI + 33.
18. **M. Meuti**, *Le parole di Pereto. Piccola raccolta di vocaboli dialettali*. Pietrasecca di Carsoli 2006. In 8°, pp. 51.
19. **M. Basilici e S. Ventura**, *Pereto: statue e statuette*. Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 44.
20. **M. Basilici**, *La famiglia Vendettini*. Pietrasecca di Carsoli 2007; In 8°, illustr., pp. 72.
21. **M. Basilici**, *Pereto le processioni*. Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 50.
22. **M. Basilici**, *Pereto: il castello*. Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 60.
23. **d. F. Amici**, *Livio Laurenti. Una vita per la scuola*. Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 84.
24. **A. Bernardini** (a cura di), *Il catasto di Pietrasecca del 1749*. Pietrasecca di Carsoli 2007. In 8°, illustr., pp. 138.
25. **C. De Leoni**, *Colle Sant'Angelo di Carsoli. Un complesso monumentale da riscoprire e tutelare per le generazioni future*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr. pp. 58.
26. **F. Malatesta**, *Ju ponte*. Pietrasecca di Carsoli. In 8°, illustr. pp. 147.

segue in III di copertina

COMUNE DI PERETO

Pereto: gli statuti delle confraternite

a cura di
Massimo Basilici



Associazione Culturale
LUMEN (onlus)

Stampa realizzata con il contributo del Comune di PERETO

Tutti i diritti sono riservati all'autore

Collana i Quaderni di Lumen, n. 41

Stampa realizzata dall'Associazione Culturale LUMEN (onlus)

v. Luppa 10 - 67065 Pietrasecca di Carsoli (AQ)

e-mail: lumen_onlus@virgilio.it

Codice Fiscale: 90021020665

Stampato in proprio

Pietrasecca di Carsoli, gennaio 2010

Hanno collaborato alla stampa i soci:

don Fulvio Amici, Beatrice di Pietro e Michele Sciò.

Sommario

Introduzione	5
Statuti	7
Regole della confraternita del SS Crocefisso di Pereto: anno 1784	7
Regole dell'Oratorio	12
Regole che devono osservarsi da quelli che sono dell'Oratorio dell'Assunzione della B. Vergine in Pereto	12
Regole del Prefetto	15
Regole degli Assistenti	16
Regole del Secretario	17
Regole delli Depositarij	17
Regole de Pacieri & visitatori d'Infermi	18
Regole de Sacrestani	18
Regole delli Portinari	19
Ordine & modo che si tiene in varij esercitij mentre si sta in Cong. ^{ne}	20
Del modo di fare le Consulte	20
Modo di eleggere il Prefetto & altri ufficiali	22
Del modo di admettere li Fratelli in Congreg. ^{ne}	23
Che cosa significhi il cavar li Santi in Congreg. ^{ne} cavato dal libro intitolato Thesaurus precu	24
L'utilità, & beni delle radunanze pubbliche nelle Congreg. ^{ne} cavate dall'istesso libro	25
Statuti delle confraternite della diocesi dei Marsi: anno 1957	26
Titolo I Indole e scopo delle Confraternite	27
Titolo II Ammissione ed espulsione	28
Titolo III Direzione delle Confraternite	29
Titolo IV Degli Uffici della Confraternita	29
Titolo V Amministrazione	31
Statuto confraternita San Giovanni Battista: anno 1987	33
Indole e scopo della confraternita	33
Accettazioni e dimissioni	33
Direzione delle confraternite	34
Elezioni degli uffici	35
Gli uffici della confraternita	35
Amministrazione	37
Statuto confraternita Madonna del Rosario: anno 1987	38

Indole e scopo della confraternita	38
Accettazioni e dimissioni	38
Direzione delle confraternite	39
Elezioni degli uffici	40
Gli uffici della confraternita	40
Amministrazione	41
Modello di statuto per le Confraternite della diocesi di Avezzano: anno 2003	43
Titolo I - Natura - Costituzione - Denominazione Sede	43
Titolo II - Scopo	44
Titolo III - Ammissione Dimissione	45
Titolo IV - Organi Direttivi e Amministrativi	47
Titolo V - Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti	51
Titolo VI - Amministrazione	53
Titolo VII - Soppressione Norme Generali	56
Professioni	57
Professione anno 1980	57
Professione anni '80	62
Professione anno 1987	64

Introduzione

Questa è la quinta ricerca sulle confraternite di Pereto. Questa pubblicazione è ad integrazione della precedente ricerca pubblicata con il titolo *Pereto: le confraternite e la vita sociale*. La precedente ricerca è una raccolta di notizie sulla vita sociale, presente e passata, delle due confraternite che ancora oggi esistono in paese, ovvero la confraternita della Madonna del Rosario e la confraternita di San Giovanni Battista, due confraternite costituite rispettivamente in due chiese di Pereto: San Giorgio martire e San Giovanni Battista. Nella presente pubblicazione sono riportate le trascrizioni dei testi degli statuti e delle investiture dei nuovi confratelli (professione) delle due confraternite.

Ringrazio per questa ricerca Sergio Meuti, segretario per diversi anni della confraternita della Madonna del Rosario di Pereto, per i materiali forniti e le notizie storiche.

Note per questa pubblicazione

Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore utili alla comprensione del relativo testo.

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli archivi consultati. Ecco l'elenco di tali abbreviazioni:

ADM = Archivio Diocesano dei Marsi, Avezzano (L'Aquila)

ARPA = Archivio Parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto (L'Aquila)

ASN = Archivio di Stato di Napoli, Napoli

Statuti

Nei paragrafi successivi sono riportate le trascrizioni dei vari statuti rintracciati.

Regole della confraternita del SS Crocefisso di Pereto: anno 1784

Con il termine "Regole" si intende lo statuto che governava la confraternita. Le regole di cui si parla in questo capitolo si trovano descritte nella richiesta del *Regio assenso* presentato dalla confraternita del SS Crocefisso di Pereto in data 25 ottobre 1784. Per non perderne traccia e per darne una visione più ampia dei vincoli e degli obblighi che governavano la confraternita viene riportata tutta la documentazione presentata dalla confraternita omonima per aver il *Regio assenso*.¹ Ecco il testo inviato dal Priore della confraternita:

Giovanni Scìo Priore della V. Compagnia SS.mo Crocefisso di Pereto, Provincia dell'Aquila, e li associati Confratelli sotto litterati, ed illitterati sudd.i U.mi della M. V., prostrati a pie' del vostro Real Trono umilmente espongono, come ritrovandosi eretta ab immemorabili la med.a Comp.a munita di R.o beneplacito, ma col lasso di lungo tempo si è quello sperduto, forse dalla poca cura degli Officiali pro tempore in conservare le carte a quella spettanti, e bramando li supp.ti di seguitare come Cattolici quelle opere di pietà, che da tanto tempo hanno esercitate sotto il titolo di d.a Ven: Compagnia, umiliandoli le regole a puro oggetto di ottenerne una vera disciplina dalla M. V., avendone sospeso l'esercizio con vostro Real dispaccio, ricorrono pertanto li O.ri tutti umiliati, e supplichevoli acciò V. M. voglia degnarsi di impartirgli il nuovo beneplacito, p.mo per l'onore di Dio, e per secondo per poter seguitare q.lle opere pie, che riguardano lo spirito e vantaggio delle loro anime, che non mancaranno ringraziare l'Altissimo, ed insieme pregarlo, per la lunghissima conservazione della M. V. e di tutta la Real Famiglia, come anche per l'ingrandimento di vostri Regni che il tutto riceveranno a grazia ut Deus &.²

Questa è la prima parte di cui si componeva il *Regio assenso*, ovvero la petizione da parte della confraternita richiedente. In copertina a questa pubblicazione è riportata la prima pagina della petizione.

1) Per dettagli sul *Regio assenso*, lo scopo e le modalità di richiesta vedi Basilici Massimo, *Pereto: le confraternite e la vita sociale*, a cura dell'associazione Lumen (Onlus), Pietrasecca di Carsoli, anno 2009.

2) ASN, fondo *Cappellano Maggiore*, vol. 1192 inc. 109, Congregazione del Crocefisso (anno 1784).


Segue un elenco di persone che hanno sottoscritto la richiesta per avere il *Regio assenso*. Nel documento sono riportati prima i nomi degli illetterati e poi chi sapeva scrivere/firmare. Ecco l'elenco dei sottoscrittori nell'ordine in cui sono riportati nel documento (illetterati):

Giovanni Sciò [il priore], Felice Pingari, Arcangelo Bove, Giuseppe Meuti, Carlo Penna, Tomaso Iannesse, Domenico Nicolai, Giovanni Matteo Cocco, Bonifazio Giustini, Giuliano Cristofani, Gaetano Iannucci, Salvatore Sabatucci, Nicola Vallengi, Stefano Alleve, Nicola Giustini, Nicola Tittone, Agapito Nicolai, Giovanni Antonio Balla, Alesio Giustini, Giuseppe Giustini, Domenico Camposecco, Domenico Iacutti, Domenico Perasecca, Antonio Meuti, Giovanni Ventura, Benedetto Iadeluca, Giuseppe Giustini, Francesco Cristofani Domenico Pelone, Giuseppe Sciò, Alessandro Sciò, Sante Malatesta, Giovanni Vendetti, Francesco Cocco, Pietro Vendetti, Filippo Bove, Marzio Pelone, Giuseppe Pagani, Giovanni Santese, Domenico Iannucci, Stefano Balla, Pietro Paolo Cicchetti, Domenico Nicolai, Camillo Pelone.

Seguono i letterati: *Giovanni Battista Maccafani Giovanni Maria Maccafani, Domenico Balla, Giuseppe Dondini, Ambrogio Pettorini, Francesco Cicchetti, Silvestro Pettorini, Silvestro Picone, Francesco Santese, Angelo Iadeluca, Telisforo Iadeluca, Giuseppe Nicolai, Venceslao Lucatelli, Procopio Nicolai, Pietro Vecchia, Simone Giustini, Giovanni Penna, Prospero Ventura, Giuseppe Iannucci, Giuseppe Cristofani, Giuseppe Giustini, Giuseppe Antonio Giustini, Antonio Meuti, Giuseppe Penna, Fausto Nicolai, Giovanni Maria Lucatelli.*

Un totale di 70 sottoscrittori. Al memoriale sono allegate le Regole, o statuto, della confraternita composte da 12 articoli.

Figura 1. Statuto SS Crocifisso, 1784: prima pagina



Regole da osservarsi da Fra.lli della Ven.le Cong.ne del SS.mo Crocefisso di Pereto della Provincia dell'Aquila.

I. Dovrà la n.ra Cong.ne esser governata da un Priore, e due Assistenti, un Tesoriere, un Seg.rio, un Sagrestano, M.ro Cerimoniere, M.ro de Novizij, con altri Ufficiali subalterni. Qual elezione dovrà farsi nel giorno festivo dell'Invenzione della S. Croce di ciascun anno del tenore seg.te VB=

II. Dovrà il Priore che termina l'anno del suo governo far intesi tutti i Fra.lli otto giorni pr.ma di d.a Festività della S. Croce per mezzo del Seg.rio, il q.le affiggerà cartella alla Porta di essa Cong.ne. Radunati intanto i Fra.lli in Cong.ne nominerà esso Priore al governo di d.a Cong.ne tre fratelli dei più probi, assidui ed abili, questi si bussoleranno con voti segreti di Fra.lli un dopo l'altro, e chi di questi tre avrà mag.r numero di voti di Fra.lli congregati, cioè uno dippiù della metà sarà Priore, e dato il caso, che a niuno di detti tre Fra.lli vi sia concorsa tal maggioranza di voti, allora esso Priore farà la nomina di altri tre Fra.lli, e questa sin a tantocche sortirà canonicam.te l'elezione sudetta, e sortendosi parità di voti, si derimi dalla sorte. Lo stesso metodo dovrà tenersi per l'elezione del p.mo, e s.do Assistente, dovendo anche questi nominare tre Fra.lli per ciascheduno, dandosi poi a nuovi eletti ufficiali, il possesso col canto del Tè Deum. Ed a nomina del novello Priore colla stessa bussola segreta, e maggioranza di voti si eleggerà il Tesoriere e due Razionali per la visura di conti de passati Amministratori a tenore del Concordato. Indi poi coll'intesa de' i due Assistenti eligeranno il Seg.rio, e tutti gli altri Ufficiali subalterni che vi necessitano, colla spiega però che il F.llo Segretario prima di darsi principio a d.a nuova elezione dovrà distribuire a ciascun Fra.llo due segni uno dinotante voto inclusivo, l'altro esclusivo e così praticar deve in ogni affare rilevante della Cong.ne.

III. Il Tesoriere dovrà esiggere tutte le mesate de Fra.lli, cioè grana 2 al mese, che ogni uno è obbligato pagare per così in morte esser partecipe delle solite messe, sepoltura gratis, accompagnamento di Fra.lli assaccati, e le cere necessarie vi bisognano, con cantarsi in Cong.ne per la di lui anima l'ufficio de' morti e il Rosario il tutto a spesa della Cong.ne. Non possa il Tesoriere esitar nessuna somma di denaro, senza il mandato so.tto del Priore, da uno degli Ass.ti e Seg.rio, ed in mancanza del Priore, da ambi gli Ass.ti, purchè la spesa non eccede la summa di carlini 15, mentre eccedendo dovrà proporsi a Fra.lli in Cong.ne ed eseguirsi quel che verrà stabilito dalla mag.r parte di Fra.lli per voti segreti.

IV. Il Seg.rio dovrà notare tutti i Fra.lli ad un libro il giorno di loro recezzione, e di morte formare, e firmare i mandati ed ogni altro che al suo ufficio si appartiene.

V. Ogni ufficiale sia nell'obligo di esattamente esercitare il suo ufficio con puntualità, e zelo ed accorgendosi il Priore di qualche mancanza lo ammonisca fraternam.te ad adempiere al suo dovere

VI. Ogni Fra.llo a suono della Campana dovrà portarsi in Cong.ne; o per risolversi gli affari della med.a, o per associare qualche loro Confratello, o ne' giorni di Domenica per assistere alla recita dell'ufficio o ad altre solite opere pie.

VII. In ogni anno e proprio nel giorno 14 di 7.bre a tenore del legato del q.m D. Francesco Grassilli si dovrà da Fra.lli distribuire ad una donzella povera ed onesta dello stesso luogo un maritaggio di duc.ti 17.

VIII. Ogni Fra.llo dovrà far uso del sacco bianco o sia veste lugubre in tutte le occasioni così di esequie, come di processioni, secondo richiederà la sollemnità, ed il bisogno, acciò intendosi precedenti le debite licenze.

IX. Che ogni Fra.llo che mancherà così dal venire in Cong.ne come alle esequie di Fra.lli e Processioni, sia sottoposto ad una discreta monificazione, che se gli darà dal Priore in Cong.ne, purchè però non siano impediti da leg.ma causa.

X. Volendosi taluno aggregarsi per Fra.llo, ne dovrà far inteso il Priore, e questo lo dovrà proporre a Fra.lli in congregazione, e previo informo da prendersi dal M.ro de Novizij circa i suoi costumi, ed avendone buona relazione si ammetterà precedente bussola segreta, e maggioranza di voti il dover fare il Noviziato di mesi sei, elassi i q.li colla stessa bussola segreta si accetterà per Fra.llo, dovendo per sua entrata pagare carlini sei, e poi seguitare a pagare mensualm.te grana due, e morendo taluno contumace di un anno di detta contribuzione mensile, resta privo di tutti quei sussidi, che nelle presenti Regole vien stabilito, qualora dagli eredi non si soddisferà la sudetta contumacia, e dal Segretario se ne farà notamento nel libro, colla spiegazione però che il numero di Fra.lli non possa esser più di settantadue.

XI. Il Priore deve badare una cogli due Assistenti agl'interessi della Cong.ne con mantenere colle rendite della congregazione tutto il bisognevole, e necessario della sud.a Congr.ne con esser tenuti col Tesoriere di render conto di loro amministrazione ai due Razionali, coll'intervento del Deputato Eccli.co a tenore del Concordato.

XII. Dovrà la Cong.ne essere nello spirituale diretta da un dotto e zelante Sacerd.e, il q.le a nomina del Priore, colla maggioranza di voti segreti de Fra.lli sarà eletto, con essere ad




Figura 2. Statuto SS. Crocifisso, 1784, seconda pagina

nutum amovibile dagli stessi Fratelli, senza punto ingerirsi nella temporalità della Congregazione, e per suo onorario se gli darà qualche era [?] medesimo potrà meglio convenirsi

Questa richiesta del Priore è autenticata da Francesco Santese, regio notaio di Pereto. La trascrizione della petizione, con le regole, è riportata in altro registro.³

Negli articoli dello statuto sono inserite in fondo le clausole standard aggiuntive apposte dal Cappellano maggiore: clausole ripetute per tutte le confraternite del Regno, al fine di ottenere il *Regio assenso*.

Si concede il riconoscimento della confraternita, tanto alla sua fondazione, quanto alle sue regole, del Regio Assenso con le seguenti condizioni:

Primo, che la suddetta Congregazione non possa far acquisti essendo compresa nella legge di ammortizzazione, e siccome l'esistenza giuridica della medesima comincia dal giorno dell'impartizione del Regio Assenso nella fondazione e nelle regole così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima come corpo illecito ed incapace il tutto a tenore del Regal Dispaccio del 29 giugno 1776.

Secondo, che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del Parroco.

Terzo, che le Processioni ed Esposizioni da farsi del Santissimo Sacramento possano farsi precedenti le debite licenze.

Quarto, che gli ecclesiastici, che al presente si ritrovino ascritti a detta congregazione, e quei che vi si iscriveranno in appresso non possono godere né la voce attiva, né la passiva, néque directe, néque indirecte ingerirsi negli affari della medesima congregazione.

Quinto, che per la reddizione di conti di detta congregazione si abbia da osservare il prescritto del capo V § 1 et seg. del Concordato.

Sesto, che a tenore del Regale stabilimento fatto nell'anno 1742 = quei, che devono esser eletti Amministratori e Razionali non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni abbino dopo il rendimento di conti ottenuta la debita deliberatoria, e che non siano consanguinei né affini dell'Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivi le iure civili

E per ultimo che non si possa aggiungere o mangiare cosa alcuna dalle reinserite Regole senza il precedente Regal Dispaccio. E questo è quanto occorre riferire a V.M. da Casa in Napoli a 25 ottobre 1784.

3) ASN, fondo Santa Chiara - Capitolazioni di Congregazioni, vol. 1542, inc. 17, Congregazione del Crocefisso (anno 1786).

Regole dell'Oratorio

È un libretto⁴ rilegato in carta pecora, con scritte in oro, composto di 72 fogli di cui diversi lasciati in bianco. Sulla copertina si trova la scritta in oro: REGOLE DELL'ORATORIO; al centro si trova un ovale con inciso, in oro, la Madonna con il Gesù Bambino in braccio; nella parte finale si trova la scritta, sempre in oro: DELL' ASSUNTIONE DELLA MADONNA DI PERETO.

Al centro si trova un ovale con lo stesso motivo riportato in copertina. La prima lettera di ogni capitolo è ornata ed è inserita in un quadrato con una serie di ornamenti.

Questo documento è un decalogo di regole valido per una confraternita qualunque: il nome di Pereto si trova solo sul primo foglio. All'interno del documento non si fa riferimento a persone o luoghi di Pereto, se non in due punti in cui è fatto riferimento alla "Madonna del Monte" che potrebbe intendersi il nome con cui è conosciuta oggi il santuario della Madonna dei Bisognosi. Non è riportata alcuna data di riferimento: probabilmente risale a prima del 1800. Interessante sono i dettagli sulle elezioni a scrutinio segreto ed il capitolo riguardante l'uso di statuette per accrescere la venerazione di alcuni santi.

Regole che devono osservarsi da quelli che sono dell'Oratorio dell'Assunzione della B. Vergine in Pereto.

Quelli che saranno amessi a questo Oratorio sotto il titolo dell'Assunzione⁵ della Gloriosa Verg.^{ne} Madre di Dio, devono diligentemente attendere se-

4) ADM, fondo P, Pereto, busta 1, documento 9.

5) In questa parte del documento di trova una aggiunta, di mano diversa, scritta a matita che riporta: SS.^{mo} Rosario



Figura 3. Regole dell'oratorio: copertina

condo l'indirizzo del P.re Sp.le prima al aiuto dell'anime loro, et della propria famiglia, et poi con l'istessa diligenza a quella de prossimi.

L'Oratorio sarà governato da un R.^{do} Sacerdote, chiamato il P.re Sp.le, et da un Prefetto dell'istess'Orat.^o con l'aiuto, et consiglio di due Assistenti, un Secretario, oltre gli altri ufficiali meno principali. Quali tutti serviranno anco per i 12 Consultori, come depositarij, Pacieri, Sagrestani, et Portinari. Però tutti porteranno la debita Riverenza non solo al P.re, ma anco al Prefetto, et agli altri ufficiali subordinati ciascuno nel grado suo; et obediranno in tutte le cose appartenenti all'Oratorio, che dal P.re Sp.le, et Prefetto o da altri per ordine loro gli saranno imposte, et occorrendo alcuno impedimento, ne daranno quanto prima notitia al P.re Sp.le, et Prefetto, acciò si possa provvedere ad altro.

Perché il fine di quest'Oratorio è l'acquisto delle Virtù, et vivere senza colpa mortale in grazie di Dio, senza la quale tutte le buone opere fatte senza lei sono perse per il cielo, per il qual fine efficaciss.^{mo} mezzo è frequentarla de SS Sacramenti. Però tutti quelli che vorranno entrare in quest'Oratorio, avanti l'esser accettati, faranno una confessione Generale di tutta la vita se non l'havissero mai fatta, ovvero dall'ultima che haveranno fatta, se però non paresse per qualche giusta causa, che si lasciasse, o differisse a giudizio dei loro Confess.^{ri}. Di poi tutti li fratelli si confesseranno, et comunicheranno ogni P.^{ma} Dom.^{ca} del Mese, di più alcune feste di N. Sig.^{ne} et della sua Madre Santiss.^{ma}, cioè il Natale, Circoncisione, Resurrectione, Ascentione, Pentecoste, et in particolare l'Assuntione della Verg.^{ne} per esser la propria festa loro; la Natività, Annuntiatione, la festa della Santiss.^{ma} Madonna del Monte, la quale sarebbe di grande edificatione, et esempio de lochi vicini, visitare quella Matina scalzi, o tutti, o parte, recitando per la strada cose di devozione, come Corone a choro, et lettanie della Madonna. Di più la festa di SS Pietro, et Paulo, et il giorno de tutti i Santi, avvertendo che si potranno pigliare dette feste in loco della P.^{ma} Dom.^{ca} del Mese quando gli fussero vicine. Gli ufficiali però si confesseranno, et comunicheranno alcune volte di più a giudizio del suo P.re Sp.le.

Le Domeniche, et, secondo che parerà al P.re, anco le feste comandate, la Mattina si troveranno tutti all'hora determinata insieme al loco dell'Oratorio, dove per hora incirca come giudicherà il P.re, et Prefetto ordinerà, si leggerà alcun libro devoto, sopra la cui lettione alcune volte si potranno far conferenze spirituali, o si farà alcuna esortatione, o ragionamento intorno al buon progresso della Congreg.^{ne}, o recitaranno l'offitio della B. Vergine, o la sua corona in forma di choro al P.re Sp.le, et Prefetto meglio parerà nel Sig.^{ne}, et nessuno introduchi all'Orator.^o alcuno che non sia ascritto in esso senza licenza. Avanti che si cominci l'Orat.^o si dirà l'hinno del Sp.^o S.^{to} con la sua Antifona, versetto, et oratione, et l'Antifona, versetto et oratione dell'Assuntione et nelle conferenz.e sp.li siano almeno i più principali ufficiali, o altri più pratici, apparecchiati a dir con brevità quello che gli occorre, ogni volta, che sarà loro dal P.re Sp.le, o Prefetto ordinato con semplicità, et modestia, senza toccar o riprendere alcuno, biasimando solo i vitij, et esortando alla Virtù.

Ogni giorno ascolteranno la messa, ma le Dom.^{che} et feste l'udiranno, quanto sarà possibile, tutti insieme nel loco solito, et li giorni deputati, si comunicheranno insieme, facendo di poi un poco di Orat.^{ne} mentale, o vocale a loro devozione in ringraziamento della S.^{ta} Comunione.

Ogni mattina levati di letto, dopo haver ringraziato Dio delli benefitij generali, et particolari diranno tre Pater, et Ave Mar.^a, ad honore della B.ta Vergine, pregandola liberarli quel giorno da ogni peccato mortale, et la sera nel andare a letto faranno l'essame della conscientia, et diranno un Deprofundis, o un Pater, et Ave M. per l'anime de morti.

Faranno almeno una volta il mese che potrebbe servire la sera avanti la Comm.^{ne} o altro giorno più commodo, la disciplina tutti insieme, esortandosi anco a farla più spesso per penitentia de loro peccati per spatio di un Miserere.

S'ingegneranno ancor visitar l'Infermi, et aiutare ad insegnare la Dottrina Christiana a fanciulli, et fanciulle, far le paci, sovvenire a Poveri et alle chiese con limosine, et altre opere pie secondo il consiglio del P.re Sp.le.

Quelli che nelli giorni deputati mancaranno di venir all'Oratorio diano subito aviso della causa al P.re, o al Prefetto, alli quali starà di giudicare se sia legittima, o no; et se troveranno mancam.^o gli potranno fare quell'ammonitione che gli parrà, et per questo, et altri mancamenti potranno anco talvolta per alcun tempo sospenderlo dal Orat.^o secondo che si giudicherà essere maggior bene dell'Oratorio.

Amalandosi alcuno de fratelli, oltre alla cura che haverà il Prefetto di farlo visitare, et di farli ricevere i Sancti Sacramenti, tutti lo raccomanderanno al Sig.^{re} nelle loro orazioni, et morendo l'accompagnaranno alla sepoltura. Poi il primo giorno commodo diranno l'officio de morti, o nell'Oratorio, quanto sarà possibile, tutti insieme, o almeno ciascheduno lo dirà da per se, et per otto giorni un Deprofundis con l'oratione pro Defunctis, e tutto l'oratorio nella P.^{ma} communionem che farà pigli l'Indulg.^a in qualche medaglia per la liberatione di quell'anima.

S'amino tutti fra di loro, con vera, et sincera carità, onde si chiamino con il nome de fratelli, procurando di conservare la pace, et unione fraterna, et di fare ogni giorno più acquisto di vere, et Christiane virtù, a che aiuterà molto il frequentare l'Oratorio et essercitij di essa, conversare con persone che possono aiutarle, fuggire le male compagnie, et ogni sorte di occasioni, che gli possino apportar danno, come sono giochi, risse, contentioni, mormorat.ⁿⁱ che tolgono il buon nome, et cred.^o dell'Orat.^o, ma procurino nella loro conversatione et attioni loro rendersi degni di tal Congreg.^o dove vivono.

Per magg.^r osservanza di questi statuti si leggeranno ogni due mesi nell'Oratorio publicam.^{te}, et si sforzi ogn'uno d'osservarli quanto meglio potrà, oltre a questo di osservare ancora tutti gli ordini partic.ⁿⁱ et consuetudini, ma gli ufficiali leggeranno più spesso le regole degli offitij loro, et in particolare al principio del carico preso, per meglio osservarlo.

Regole del Prefetto

Si come il Prefetto per il grado, et officio che tiene precede a tutti l'altri della Congreg.^{ne}, onde dopo il Pre Sp.le se gli deve il primo luogo, così anco deve sforzarsi di precedere in virtù, et essere a tutti esempio di ogni bontà, con la quale più, che con la dignità del grado li mova a portarli honore, et riverenza; per il che converrà che osservi con ogni diligenza, non solo le regole del proprio officio, ma anco le communi a tutti particolarmente quella delli SS.^{mi} Sacram.^{ti} confessandosi, et comunicandosi più spesso delli altri, procurando non solo con parole, ma ancora con l'opere di promuovere la Congreg.^{ne} alla Virtù et perfezione Christiana.

Assisterà sempre nei tempi deputati nella Congreg.^{ne} dando ordine con ogni maturità, et previdenza agli essercitij spirituali soliti a farsi, secondo che prima sarà convenuto con il Pre Sp.le, et se per legittimo impedimento non potrà trovarsi presente, avisi quanto prima il Pre Sp.le, et in tal caso farà l'officio di Pref.^o il p.^o Assistente, et in assenza di questo, lo farà il secondo.

Se bene il Prefetto deve havere la cura immediata delle Congreg.^{ne} come superiore di essa, non di meno sappia ch'è subordinato al Pre Sp.le dal quale piglierà l'indirizzo in tutte le cose, et però non muterà, ne ordinerà cosa alcuna senza saputo, et consenso del d.^o Pre Sp.le, acciò nella Congreg.^{ne} si proceda con maggior lume, et più gloria di Dio.

Terrà particolar pensiero di tutti, informandosi della vita, et costumi loro, et se sapesse mancamento notabile di alcuno fratello, ne dia aviso al Pre Sp.le, acciò col suo parere possa con carità, et prudenza rimediarsi. Appartiene anco al suo officio avisare quelli che non vengano alla Congregatione, et informandosi delle cause trattarne col Pre Sp.le, et circa il dar le penitenze tanto per mancamenti, quanto per devozione haverà quella facultà, che dal Pre Sp.le gli sarà concessa.

Procuri che le regole communi a tutti si tenghino nella Congreg.^{ne} in una tavola molto ben scritte, et ogni mese si leghino, et habbia particolar pensiero, che si osservino; in un'altra tavola



Figura 4. Regole dell'Oratorio: introduzione

li nomi de fratelli, et farà notare quelli che di mano in mano passeranno a miglior vita, et terrà pensiero che gli altri officiali subordinati osservino le regole del loro officio.

Quando alcuno fratello fusse infermo, procuri che sia visitato, in nome della Congreg.^{ne} dalli deputati a quest'opera, et aggravandosi il male si facci oratione per lui, et bisognando l'avisi del pericolo, acciò si armi de SS.^{mi} Sacramenti della Chiesa et occorrendo che mora, ordini che tutti l'accompagnino alla sepultura.

Il Pre Sp.le con il Prefetto vedranno li conti delli Depositarij ogni sei mesi, et li sottoscriveranno in presenza delli doi Assistenti, sottomettendo il tutto poi a Mon. Rever.^{mo} o ad altro suo Ministro; ne si farà spesa notevole in paramenti, o altre cose della Congreg.^{ne} senza saputa o consenso del Pre. Sp.le, et saranno presenti quando li Depositarij cavano, o mettano denari, o altre cose.

Procuri che ogni due, o tre mesi si facci Consulta secreta di tutti li officiali con la presenza del Pre Sp.le et proporrà le cose che si hanno a consultare.

Sottoscriverà l'inventarij delle robbe quando esce di officio, et anco quando occorrerà, sottoscriverà lettere, mandati, et conti, et ogni altra scrittura che questo ricercasse insieme col segretario, et non altri, acciò con il medemo sodo si possino consegnare alli seguenti officiali.

Il Prefetto un quarto avanti per il meno che si cominci la Congr.^{ne} si trovi esser venuto, acciò possa dar qualche provvedimento.

Il principio del suo carico, congreghi insieme tutti gli officiali dopo la Congreg.^{ne} o messa, o altro tempo comodo, et quivi insieme lette le regole de gli officij loro raccomandi a tutti, che spesso se ne rinfreschino la memoria.

Regole degli Assistenti

La principal cura delli Assistenti sarà aiutare col consiglio, et con l'opera il Prefetto nell'officio suo; per il che converrà che siano molto uniti, trattando spesso insieme delle cose della Congreg.^{ne}, et procurando anco di aiutare li altri in quel che tocca all'officio suo non solo con le parole, ma anco con l'esempio osservanza delle regole, et frequenza de Santiss.ⁱ Sacramenti.

Il primo Assistente facci spesso leggere agli officiali le regole degli officij loro, il secondo habbia doi excitatori, che vadino ad ogni fratello in particolare, e alli Confessori, ricordando la Confessione del Mese, et per facilitare il negozio si potrebbero distribuire tutti li Fratelli in quattro parti, et ad ogni parte assegnare la sua settimana del Mese per confessarsi, facendo di ciò gran conto, poichè il merito, et travaglio sono eguali, et qui sta fondato tutto il bene della Congregatione.

Devono intervenire a tutte le congregazioni, tanto pubbliche, come secrete, et quando il Prefetto fusse assente in luogo suo sarà il p.^{mo} Assistente, et mancando questo farà l'officio il secondo Assistente, et quando doveranno saldarsi i conti, fare inventarij, o altra cosa nel fine de loro officij siano presenti, acciò al suo tempo possino consegnare alli nuovi officiali le cose che hanno avuto della Congreg.^{ne}.

Regole del Secretario

Il Secretario della Congregat.^{ne} sarà presente a tutti gli atti della Congreg.^{ne} pubblici, et privati et in uno libro a quest'effetto designato scriverà le risoluzioni fatte delle cose di momento, mostrando prima al P.re Sp.le, et Prefetto le minute di quanto bisognerà notare, et custodirà le scritture, et altre cose del suo officio, con ordine, nettezza et sottochiave, procurerà di esser secreto, ne mostrerà scritture senza espresso consenso del P.re Sp.le, et del Prefetto della Congreg.^{ne}. Haverà un altro libro nel quale noti tutti li F.relli della Congreg.^{ne} scrivendo il nome, et cognome, tenghi conto de morti, o che mutano stato, et che sono licenziati dalla Congregat.^{ne} senza esprimer causa, terrà conto di scriver patenti, lettere, mandati, et ogni altra scrittura, che occorerà sottoscrivendole col sigillo della Congreg.^{ne}, facendo sempre il tutto con parer del P.re Sp.le, et Prefetto, alli quali doverà sempre mostrare quanto haverà a fare, et le cose di momento le noterà ordinatamente come dalli istessi li sarà detto.

Habbia cura di tenere in ordine tutte le cose necessarie del suo officio, consegnandole al fine del suo officio al suo successore con l'inventario di quanto tiene, et con l'istruzione di quanto resta da fare. Habbia ancor cura che siano ben scritte le tavole delli nomi delli Fratelli et delle regole communi, et tutto il resto, che dal P.re Sp.le, et Prefetto sarà ordinato.

Leggerà in Congregatione ne tempi consueti, et per legger bene, et distintamente, preveda quello che ha da leggere, chiedendolo dal P.re Sp.le prima, o dal Prefetto, legga con voce chiara, et alta, acciò possa esser sentito; al che giova haver un luogo perciò proprio: habbia libri sotto chiave, et non li presti senza licenza del P.re Sp.uale o del Prefetto, et quelli tenga ben riposti, et ordinati, et segnati con il nome della Congrega.ne acciò si conoscano, et venendo avanti in Congregat.^{ne} l'esponghi sopra la tavola, acciò possano esser letti, et dopo li reponghi nel proprio luogo; habbi il Catalogo scritto, et quando alcuno libro li fusse nuovamente consegnato, lo scriva in esso. Sia sempre in ordine carta, calamaro, penne, forbicine, et temperino, bussolo o cose simili, tenghi apparecchiati li nomi de fratelli con le cartelle de santi, che si haveranno da cavare nell'oratorio ogni prima Domenica del mese: li santi delli assentij haverà pensiero di consegnarli.

Scriva nella tavoletta li nomi, et cognomi di tutti per alfabeto senza precedenza di nessuno, solo i R.^{di} Sacerdoti siano i primi, con la precedenza, che fra di loro si usa in questa forma. R.H. et cognome senz'altro nome, o d'Abate, o Canonico o Curato.

Regole delli Depositarij

Haveranno conto li Depositarij di quello che entra, et esce delle elemosine, che si danno alla Congregatione, così de denari, come di altre cose, per il che haverà ogn'uno di essi un libro, dove noti subito l'introito, et esito, acciò non se ne scordi.

Di tutto quello che si riceverà in denaro, o altro faccino con il consiglio, et ordine del P.re Sp.le, et Prefetto, che sia speso in beneficio della Congreg.^{ne} et il netto si spenda per mano

loro, per non confondere li conti dell'introito, et esito con consenso, et parere del P.re Sp.le, et Prefetto.

Il Depositario dell'altre cose della Congreg.^{ne} osserverà il medesimo avendo cura che le robbe che sono in suo potere per negligenza o trascuraggine non ricevano danno.

Nel fine dell'ufficio loro ne rendano conto tanto al P.re Sp.le, et Prefetto, quanto al suo vero et con la sottoscritta dell'istessi saldino il tutto.

Non prestino ne denari ne altra cosa ad uno senza espresso consenso del P.re Sp.le, et Prefetto in cose piccole, ma di momento con il consenso della consulta di tutti li ufficiali.

Le elemosine si faccino in due modi: p.^{mo} il Depositario ponghi una cassetta chiusa a chiave attaccata nella porta dove escono li Fratelli della Congreg.^{ne} o nella porta della Chiesa, ne la tenghi in mano lui, acciò liberamente possi, chi vi ha devozione farla, chi non può senza loro vergogna andarsene.

L'altro modo è di magg. edificatione, che il Depositario vada privatamente a fratelli più facultosi, massime in tempi de bisogni, acciò mettino nella cassetta qualche elemosina conforme al poter loro, l'istesso s'intende di altre cose che non sono denari, et di questo modo dovriasi far più conto che dell'altro, poiché il primo è de Poveri, l'altro è de Ricchi: et ogni mese il Depositario l'aprirà, presente il P.re Sp.le, et il Prefetto, acciò si metta al libro quel'introito di quel mese, tanto dal Depositario, quanto dal Secre.^{no}.

Regole de Pacieri & visitatori d'Infermi

L'offitio loro sarà informarsi delle discordie tra Fratelli, et anco tra quelli della Terra, et delli Infermi de quali daranno nota alla consulta, et così anco de Poveri, acciò possi rimediarsi alli bisogni de tutti, et essi saranno esecutori dell'ordini, che dalla Consulta si daranno.

Procurino con carità et prudenza poner pace con mezzi proportionati, riunire gli animi disuniti, sapendo quanto gran servitio di Dio sia mantenersi la pace tra fratelli: ne di minor importanza tenghino essere il visitare, suvenire [?] l'Infermi, et poveri, non guardando ad interessi particolari, ma facendo precedere quelli che sono in maggior necessità. Loro officio è anco eseguire in questa materia quel che si trova nelle Regole del Prefetto secondo l'ordine suo.

Raccomandino spesso al P.re Sp.le, o Prefetto in Cong.^{ne} che faccino dire un Pater, et Ave m. per quelli che si trovassero in discordia, ponendo gran studio in questo negozio, di canto servitio di Dio N. Sig.^{no} et utilità della Patria, et si persuadino che questo fu l'ufficio che il figliolo di Dio eseguì in terra.

Regole de Sacrestani

Saranno doi Sacrestani, uno de quali secondo che sarà eletto, haverà il principal pensiero del tutto, et siano uniti nelle cose che si hanno da fare.

Tenghino gli altari della Chiesa, quanto quello dell'Oratorio molto netti, mutando al

suo tempo le tovaglie bianche; aseteranno li frontali conforme a tempi, accomodando le frange con spille con buona drittura, et garbo; spolverino gli altari ogni otto giorni, et i candelieri; tenghino l'ampolline molto nette con fazzoletti bianchi, et faccino di ciò gran conto, et credito della Congreg.^{ne}.

Tenghino cura della sacrestia che i camisi siano bianchi, et altre biancherie.

Habbino cura delle lampade della Chiesa, et dell'Oratorio, che stiano ben concie, et accese, procurino, che non manchino candele, ne oglio, ne quanto bisogna per detti luoghi, facendone ricorso al Pre Sp.le, et Prefetto; ne manchi mai l'acqua benedetta al vasetto, che si terrà vicino alla porta.

Nelle feste che si terrà Congreg.^{ne} Figura 5. Regole dell'Oratorio: dei Sagrestani venghino avanti almeno uno di loro, per allumare le lampade et lucernino, et rassetino bene l'altare, et altre cose.

In certi solennità principali adornino non solam.^{te} gli altari, ma l'Oratorio di vasetti di fiori, et portino herbe odorifere per spargerle, lumi straordinarij, et alcune volte profumi.

Li sacrestani haveranno pensiero di fare le cerche necessarie, et ordinate dalla consulta, non di denari, ma di altre cose.

Siano d'accordo con il Secretario al tempo di cavare i santi, nettino il tavolino, accomodino in mezzo il Crucifisso, con due candelieri accesi.

Regole delli Portinari

Il loro officio è, tenere notato li nomi de Fratelli nella tavoletta quale starà apresso la porta per vedere quelli che mancano.

Faccino, che nell'istessa tavola ciascheduno Fratello si segni con segnacoli, che per ciò vi sono, et di quelli che mancano ne daranno nota al Pre Sp.le, o al Prefetto; stiano a sedere apresso la porta, et non lascino entrare senza licenza alcuno di quelli, che non è della



Figura 5. Regole dell'Oratorio: dei Sagrestani venghino avanti almeno uno di loro, per allumare le lampade et lucernino, et rassetino bene l'altare, et altre cose.

Congreg.^{ne} la porta stia serrata, ma in modo che si possi aprire facilmente da se. Haveranno da tenere l'Oratorio netto, scopandolo una volta la settimana, o per mezzo di altri fratelli, massime quando loro ciò piglieranno per penitenza.

Tenghino cura particolare come cosa di molto servitio di Dio, et del maggior utile dell'anime loro di sapere se tutti nel mese si sono confessati, et comunicati, et di quelli che sonno mancati lo ricordi al Pre Sp.le, o Prefetto.

Tenghino per officio di somma carità, et merito, et ciò sia proprio loro carico, tenendone gran conto, avisare i Fratelli per la devozione della disciplina. Tenghino in nota il numero delle discipline che si atacheranno nell'Oratorio, serrino benissimo le finestre, et porre, acciò possi farsi anco di giorno senza lume alcuno. Il tempo di farla potrebbe essere, o il Sabato a sera o le vigilie di feste grandi, o finita la Congreg.^{ne} la mattina, o altro tempo comodo a giudizio de superiori, quando la Congreg.^{ne} è più frequente.

Non eschi nessuno dall'Oratorio, ma a tutti posti ordinatamente ingenocchioni si dia la disciplina in mano, et chi n'ha devozione la facci, gli altri si compunghino nel sentir disciplinarsi gli altri fratelli.

S'ingegnino guadagnarsi alcuni più ferventi acciò per esempio di quelli s'excitino gli altri.

Nessuno si batti se non con la disciplina, et se il Demonio c'introducesse qualche immodestia si avisino seriamente i superiori, acciò severamente vi rimedino; anco con cassarlo dalla Congreg.^{ne} se non si emmendasse la prima volta.

Ordine & modo che si tiene in varij esercitij mentre si sta in Cong.^{ne}

Dato il segno del Campanello il q.le sempre preceda ad ogni attiene principale che si farà, et per esso anco il fine.

Il Secretario leggerà quello che li sarà stato assegnato, et leggerà per un quarto d'hora incirca. Dopo la lettione si farà la conferenza a proposito di quello che si è letto, ovvero di qualche altra cosa, che al Pre Sp.le parerà più giovevole ovvero in loco della lettione, et conferenze si dirà in forma di coro la corona della Madonna, o del Sig.^{no} o delle cinq. piaghe, ovvero al principio del mese il cavar de santi, o l'off.^{no} della Madonna o l'off.^{no} de Morti, o un quarto di meditatione ingenocchioni.

Finito ciò, il Pre Sp.le farà il suo raggionam.^{no} et essortazione spirituale in materie utili, et a proposito per il tempo o festa di quel giorno.

Seguiterà poi verso il fine il dare delle penitenze, che si costuma, et aviserà il medemo Pre Sp.le quello che occorresse necessario per fare come se ci sarà Congregatione la festa [parte corrosa di parola] ente fra la settimana, o cose simili.

Del modo di fare le Consulte

Per conservatione, et accrescim.^{no} della Congregat.^{ne} il Pre Sp.le con il Prefetto, Assistenti, Secretario e tutti li officiali onde sarà chiamato la Congreg.^{ne} de 12 si congregaranno,

et dette le solite preci, il P.re Sp.le leggerà i nomi de fratelli nella tavoletta, acciò ogn'uno possa ricordarsi se alcuno di quelli avesse dato qualche scandalo lo possi con carità proporre, et senza passione, et si possi paternamente con avvisi, o penitenze rimediare, et se la prudenza lo ricercasse, sarebbe bene a dire solo in comune il mancamento senza nominare il colpevole in pubblico.

Quando si haverà da proporre in consulta alcuna cosa d'importanza, sia proposta prima in privato tra il Prefetto, e doi Assistenti con l'indirizzo et presenza del P.re Sp.le, et se doi delli 3, così lo giudicano, il Prefetto la potrà proporre in consulta, et se sarà dubbiosa si potrà difinire alla pross.^{ma} consulta per pensarci.

Se più della metà degli officiali concorrono ad un parere, la cosa s'intende per risoluta.

Se sono la metà de pareri per parte si cavi a sorte. Il P.re Sp.le non concorre come parte della consulta alla decisione, ma e più conveniente, che come capo sia Presidente, et possi indirizzare, se si deviasse apertamente dalla ragione.

Nel dire il parer loro si guardino da ogni passione come da collera, gara, interessi particolari, et cose simili, ma con prudenza, et desiderio del bene della Congreg.^{ne} dicano semplicemente, et modestamente quanto gli occorre, et ne saranno ricercati a gloria de Dio.

Mantenghino tutti il secreto, quando massime ne saranno avvisati, et la cosa lo ricercherà, no parlando con alcuno fuori degli officiali, che è cosa di grande importanza.

Se la maggior parte degli officiali, alcune volte per giusti rispetti, con il consenso però del P.re Sp.le et del Prefetto determina rimettere qualche cosa importante alla decisione de molti Fratelli, o di tutto il corpo della Congreg.^{ne} all' hora s'intendi la cosa decisa alla magg.^r parte delle voci concorrenti.

Saria anco convenevole se le voci degli officiali o altri fussero eguali, alcune volte in loco di metterla a sorte, quando le cose da decidersi sono spirituali, et non appartengono a cose d'elemosine o di robba, rimetter la decisione in mano del P.re Sp.le per essere più pratico et



Figura 6. Regole dell'Oratorio: delle Consulte

haver più lume in cose simili.

Spesso si congregarono li 12.

Le materie delle consulte, sono di due sorte.

Le p.^{me} delle distribuzioni dell'elemosine, et in questo habbino la mira alla magg.^r povertà senza interessi d'amici, o parenti. S'habbi anco riguardo alle chiese, ma più a poveri.

La 2.^a è circa le cose più spirituali, dove bisogna ponere il principal studio, cioè proporre li rimedij di qualche scandolo, mezzi per porre in fervore la Congreg.^{ne} mezzi per osservare le regole communi per eseguire la regola della frequenza de sacramenti, la devozione della disciplina, o di tutti, o di parte de fratelli; invenzioni pie di visitare S. Maria del Monte, excitando con l'esempio loro i lochi vicini, ricordare che i capi, et ufficiali siano i primi a dare esempio nell'Orat.^{tio} o dimandare delle penitenze, et in somma, che si cammini con quello spirito, che le regole vogliano, et che fu fondata la Congreg.^{ne} persuadendosi che di qua dipende tutto il bene della Patria.

Modo di eleggere il Prefetto & altri ufficiali

Il Prefetto con gli ufficiali si elegeranno una volta l'anno. Ne si potrà confirmare l'istesso immediatam. te più di una volta; potrà però l'istesso essere eletto a qualche altro officio, ma mentre a Prefetto, ogn'altro off.^o gli è incompatibile.

Il modo di eleggere il Prefetto sarà il seguente: congregati tutti li fratelli, che hanno voce separatamente, dopo haver fatto un poco di orat.^{ne} diranno tutti insieme il Veni Creator; con la sua oratione, di poi il P.re Sp.le farà leggere queste regole, acciò tutti sappino il modo che devono osservare, essendo brevemente avisati dall'istesso P.re con facilità di quello che haveranno da fare in ogni attione. All'hora il Prefetto, Assistenti, Secretario e tutti li 12 ufficiali i quali hanno in questo voce attiva scriveranno tre nomi per poliza secretam.^{te} nelle quali haveranno voce passiva tutti quelli che sono confirmati nell'Orat.^o et raccolte le polize si leggeranno in disparte separatamente dal P.re Sp.le, Prefetto e Secret.^o quali di tutti li nominati, ne caveranno tre che haveranno più voci di cinque, purchè non habbino avuto meno voce di cinque, et di questi tre doverà elleggersi il Prefetto, ma se la prima volta non riuscisse si facci di nuovo il scrutinio di quelli che non haveranno delli tre le cinq. voci, restando fermi quell'uno, o due che supereranno li altri, et se ne men questo riuscisse, si cavi a sorte.

Eletto li tre, si farà di ciascun un scrutinio secreto da tutti li fratelli che sono Confirmati, distribuendo prima le palle alli fratelli, de q.li ciascuno in qual si voglia scrutinio darà la sua in favore, o disfavore come li piacerà et quelli che la daranno in favore a uno, la diano in disfavore alli altri per non fare confusione, et quello che haverà più voti sarà Prefetto.

Si deve avvertire di sapere il numero certo de F.relli che danno la voce per confrontarlo con il numero delle palle, et quello del quale si farà scrutinio non deve star presente mentre si

fa, ma uscirà fuori. Se tutti tre fossero de voti eguali, o doi con eguali voti superassero il 3° di nuovo si ritorni a fare lo scrutinio, o si si cavi a sorte, et quello che esce sia Prefetto.

Devesi in questo tempo osservare particolare modestia, et silentio, et i 12 ufficiali a quali appartiene fare la p.^{ma} elettione, non devono fidarsi del suo giudicio, ma potranno informarsi da più antichi, et dal P.re Sp.le.

Gli Assistenti si eleghino così. P^o per polize segrete di tutti li fratelli confermati, che sanno scrivere s'eleghino quattro, che saranno i primi, che di numero di voti superano gli altri. Se fossero più di quattro di voti eguali; o che uno, o doi, o tre fossero superiori alcuni altri eguali, tutti gli eguali si mettano a sorte, et i primi compiscano il num.^o de quattro. Scelti i quattro ad uno ad uno si ballottino a balle de tutti i fratelli Confirm.ⁱ gli Ascritti non hanno voce ne attiva, ne passiva quel che ballotta esce fuori dell'Oratorio ne si deve trovare presente, il primo che ha più balle bianche e il p.^{mo} il prossimo di num.ro de balle e 2° se sono i due primi eguali di voce, il primo che esce a sorte è il p.^{mo} Assi.^{le} l'altro sarà il 2°. In ogni altra uguaglianza di tre o tutti quattro si cavi a sorte.

Il Secretario quale deve essere di buona mano, et che legghi molto bene, sarà eletto a più voci di polize segrete de fratelli che sanno scrivere, purchè non siano meno di sette voci, et quando non riuscisse al p.^{mo} et 2° scrutinio, la 3^a volta si cavi a sorte tra i doi primi, che haveranno più voti degli altri, benché disuguali, l'istesso si facci tra molti uguali tra se, ma superiori agli altri.

Il Depositario con tutti gli altri ufficiali saranno eletti dal P.re Sp.le con il Prefetto, Assistenti, et Secr.^o nel modo che da loro sarà giudicato conveniente.

Tutti gli ufficiali si muteranno ad ogni Prefettura, si potranno però confirmare più di una volta se si giudicherà così espedienti dalla Consulta de dodici.⁶

Del modo di admettere li Fratelli in Congreg.^{ne}

Chi vuole entrare in Congregatione facci ricorso al P.re Sp.le o Prefetto, i quali se lo giudicheranno buono lo proponghino in consulta, et se passa il Prefetto, o altro fratello molto sp.le per ordine suo informalo delle regole, et consuetudini della Congreg.^{ne} et l'introduchi nell'Oratorio, all'ultimo loco tra quelli che sono Ascritti, i quali devono stare tutti insieme secondo l'ordine del tempo che sono entrati l'habbi uno dell'Assistenti, acciò che dopo due, o tre mesi di probatione l'istruisce meglio nelle regole legendogliele, se bisogna, dopo questo tempo per ordine del P.re Sp.le l'avvisi che s'apparecchi per comunicarsi quel giorno, nel quale sarà Confermato, altrimenti non si confermi.

6) In questa parte del documento si trova una aggiunta, di mano diversa, scritta a matita che riporta: *I Tutti i confratelli dovranno intervenire alle processioni che si faranno nel paese, così pure quando nella 1^a e 3^a Domenica d'ogni mese si farà la piccola processione per la piazza della chiesa, e nessuno senza un giusto e ragionevole causa, potrà esimersi da questo obbligo.*

Avanti che si proponghi nella Consulta il P.re Sp.le dimanderà all'Assistente come si sia portato et trovandosi habile, s'ammetti, se non si prolunghi, o escludi come li parerà nel Signore, ma con gran cause; et se sarà ammesso poi dalla Consulta, il P.re Sp.le lo facci inginocchiare in mezzo, et il Prefetto l'aviserà come il Signore gli ha fatto gratia di essere accettato nell'Oratorio et lui con il P.re Sp.le l'esorteranno all'osservanza degli ordini dell'Oratorio, et alla devozione del Santiss.^o Sacram.^o et della B. Vergine.

Che cosa significhi il cavar li Santi in Congreg.^{ne} cavato dal libro intitolato The-saurus precu

Primieramente la Congreg.^{ne} per accrescere nelli fratelli l'honore, et riverenza de Santi, et per provare per li loro meriti, et preghiere più efficacemente il divino soccorso, ogni mese assegna a qualcunq. fratello qualche Santo, il q. le ciascuno l'honori tutto quel mese, al quale si raccomandi spesso, et impartic.^{te} la mattina, et la sera, il quale nel giorno della sua festa con devozione particolare lo riverisca, con ascoltare la Messa ad honor suo, con legger la sua vita, con dire qualche salmo o hinno, o simili orazioni, facendo alcuni atti di devozione, come inginocchiarsi, battersi il petto, raffrenar la lingua, fuggire le dissoluzioni, castigare la carne, et altre simili mortificationi, di più con fare qualche opera di misericordia, et qualche segnalata elemosina finalmente con proporsi per imitare qualche sua virtù. Perché dice bene S. Gio. Grisostomo Que delectat sancti alicuius meritum, delectare debet par circa cultum Dei obsequium.

Di poi oltre l'electione del Santo si aggiunga qualche sentenza presa dalla Sacra Scrittura, o de SS Padri, acciò la notino, et si ingegnino mettere in esecuzione quel che dice, o avvertisce, et per l'istesso fine si sottoscrive qualche virtù Christiana, acciò si esercitino in quella paricolarm.^{te}.

Oltre di ciò si raccomanda nominatamente qualche bisogno, o de fratelli della Congreg.^{ne} o di altri in comune, con regare il Sig.^{te} tutto quel mese per quello; la qual sorte di Oratione si come a Dio e gratissi.^{me} così anco è di molto frutto per la virtù della carità, che abbraccia in se quell'oratione.

Pro se orate, dice S. Grisost., necessita coget, pro alijs autem charitas fraterna hortatur. Dulcior autem ante Deum est oratio, non quam necessitas transmittit, sed quam charitas fraternitatis commendat, et S. Greg.^o nelli Morali. Quisquis pro alijs intercedere neticur, sibi potius ex charitate suffragat. et prosemetipso tanto facilius exaudiri meretur, quanto magis devote pro alijs intercedit.

In oltre si dimanda l'oratione per qualche negozio, o per qualche bisogno della chiesa, o per li Superiori Ecclesiastici, o seculari; la onde il cacciar de santi accresce nelli fratelli la veneratione de Santi, et impetra facilmente li loro favori, fomenta la carità scambievole de fratelli; accresce l'utile della Chiesa, et de Prelati, et apporra altri comodi di grande importanza; et però bisogna tenerne gran conto.

L'utilità, & beni delle radunanze pubbliche nelle Congreg.^{ne} cavate dall'istesso libro.

Con raggione le regole della Congreg.^{ne} ordinano spesso pubbliche radunanze, poich  non vi   cosa pi  utile di queste. Pr.o perch  venire alle Congreg.ⁿⁱ altro non   che godersi di qualche sorte di presenza di Cristo, et della B.V. poich  lei essendo la Presidente della Congreg.^{ne} senza dubbio presiede in queste radunanze, comunica la sua presenza a suoi figlioli, allhora fa parte de suoi tesori, molto spetialm.^{te} a suoi gli raccomanda al suo figliolo, et all'istesso gli offerisce come sue delizie, dal quale sa reputarsi delizie essere, et ritrovarsi con i figlioli degli huomini. Di poi in queste pubbliche radunanze, li fratelli si rallegrano di rivedersi, conversare, et esser di presenza insieme, a quali e cosa gioconda, se non abitare, almeno spesso insieme, radunarsi; poi che mandat illic Dominus benedictionem.

In oltre essenso che li fratelli si congreghino, si comunica scambievolmente le buone opere, et virt ; qual si voglia buono affetto, che ha ciascuno o santa volont , e merito lo riducono come in un comune erario [?] Sp.le. Non mancorono quelli che affermorno, che per il solo entrare in Congreg.^{ne} overo mentre erano freddi, et tepidi, essersi riscaldati, et accesi, et corroborati, poich  si come chi entra in una gran sala dove sia un gran fuoco non pu  scaldarsi, cos  chi entra in Congreg.^{ne} di Cristo, et della B. Verg. illustrata dalla sua presenza, et riscaldata da tanti carboni quanti fratelli sono, non pu  non accendersi nell'amor di Dio, et non sentire le scintille del fuoco sp.le.

Finalmente si godono de frutti dell'esortationi, libri spirituali, conferenze fatte a proposito per loro; dell'oratione communi che s'offeriscono al Sig.^{no} per li vivi, et per li morti. Finalmente corteggiano Christo Sig. N.^{no} e la Sereniss.^{ma} Regina degli Ang.^{li} et li fanno obsequij avanti la sua Camera Reale, et si rendano degni di esser anco essi raccomandati nelli loro bisogni al Sig.^{no} et alla sua Madre, et di provare li aiuti spirituali degli altri congreg.^{ti}.

Dalle quali cose si vede chiaramente, quanto gra. perdita faccino di virt , devozione, di buoni esempi, di meriti, di aiuti di Patrocinio di Cristo, et della Vergine, et di altre cose che promuovono la salute, et quanto si rendano indegni della Congreg.^{ne} di Cristo e della Vergine quelli, che facilmente s'allontanano dal venire alla Congreg.^{ne} et per ogni leggiera occasione lasciano di frequentare le Congr.ⁿⁱ.

Statuti delle confraternite della diocesi dei Marsi: anno 1957

Nel 1957 a cura del vescovo dei Marsi, Domenico Valerii, fu stampato e distribuito alle confraternite della diocesi un opuscolo di 20 pagine dal titolo *Statuto per le confraternite della Diocesi dei Marsi*.⁷

Lo statuto è preceduto da un messaggio del vescovo; ed ecco il testo relativo

Domenico Valerii, Vescovo dei Marsi, Statuto per le confraternite della Diocesi dei Marsi.

Domenico Valerii, per grazia di Dio e della Sede Apostolica, Vescovo dei Marsi, alla stessa S. Sede immediatamente soggetto, al suo clero e al suo popolo

Le nostre Confraternite da secoli svolgono opera di bene in mezzo alle nostre popolazioni, attenendo alla formazione religiosa degli iscritti e curando il decoro della casa di Dio.

Esse meritano, pertanto, tutta la gratitudine dei fedeli e la nostra in particolare.

Ora, affinché la loro vita torni ad essere fiorente di più vivo e di più ardente zelo nelle nostre Parrocchie, ordiniamo che i presenti Statuti conformi alle disposizioni del Codice di D. C. siano da tutti osservati.

Raccomandiamo ai Parroci di assistere le Confraternite con fraterna carità, affinché tutto proceda di bene in meglio per la gloria di Dio e la santificazione delle anime.

Avezzano, Ascensione di N. S. Gesù Cristo 1957.

Domenico, Vescovo



Figura 7. Statuto anno 1957: copertina

7) Un originale mi è stato fornito da Sergio Meuti.

Dopo la nota del vescovo segue lo statuto con i vari articoli:

Titolo I - Indole e scopo delle Confraternite

Art. I Le Confraternite sono Associazioni religiose di fedeli erette ed approvate dalla Chiesa per l'esercizio delle opere di pietà e di carità, nonché per l'incremento e decoro del Culto pubblico della nostra Santa Religione (Can. 707).

Art. II Esse vengono istituite per formale decreto di erezione (Can. 708); e per godere la comunicazione dei privilegi, favori ed indulgenze, debbono essere affiliate regolarmente alle Arciconfraternite primarie (Can. 715).

Art. III Solo le Confraternite del SS. Sacramento, le quali debbono essere istituite in tutte le chiese parrocchiali, vanno esenti da questa formalità godendo ipso jure, appena erette per decreto dell'Ordinario, di tutti i favori e grazie concesse all'Arciconfraternita primaria eretta in Roma (Can. 711, 2).

Art. IV Per gravi cause, e salvo il diritto di ricorso alla S. Sede, l'Ordinario può sopprimere non solo qualunque pia Associazione eretta da lui o dai suoi predecessori, ma anche un'Associazione eretta per indulto apostolico da Religiosi col consenso dell'Ordinario (Can. 699).

Art. V Ogni Confraternita terrà esposto nella propria sede l'elenco delle indulgenze, privilegi e grazie spirituali derivanti dall'aggregazione alle primarie (Can. 723, 3).

Art. VI Ciascuna Confraternita avrà il suo titolo ed abito o contrassegno speciale, che non potranno essere mutati se non col consenso dell'Ordinario (Can. 714).

Art. VII Partecipando a pubbliche manifestazioni di fede, sempre col beneplacito dell'Ordinario, ogni fratello vestirà la sua propria divisa, essendo assolutamente vietato farsi sostituire da chi non fosse regolarmente incorporato alla Confraternita (Can. 707).

Art. VIII In ogni pubblica manifestazione è concesso alle Confraternite del SS. Sacramento il posto d'onore, seguendo le altre a secondo dell'anzianità della loro istituzione locale (S. R. C. giugno 1695).

Art. IX Le Confraternite, tanto erette in chiese o cappelle proprie, quanto in chiese Cattedrali, parrocchiali o regolari, possono compiere le loro funzioni non parrocchiali, nel proprio altare, purché non siano di impedimento o danno al pubblico e parrocchiale ministero (Can. 716-717).

Art. X In ogni dubbio o controversia che possa sorgere in merito, spetta all'Ordinario il diritto di decidere e d'imporre norme pratiche (Can. 716, 3).

Art. XI Le Confraternite sono tenute a partecipare in corpo, con le loro insegne e labari, se altrimenti non disponga l'Ordinario, a tutte le processioni, cui per consuetudine locale hanno sempre partecipato, nonché alle straordinarie, che venissero dall'Ordinario comandate, uscendo tutti uniti dalla propria sede (Can. 718).

Art. XII La sede delle Confraternite potrà, per disposizione dell'Ordinario, trasferirsi

da uno in un altro luogo, qualora non vi si oppongano il diritto o gli statuti speciali approvati dalla S. Sede, ovvero si tratti di Confraternite dipendenti da qualche Ordine religioso, dovendosi in questo caso chiederne anche il consenso del Superiore locale (Can. 719 -1 -2).

Art. XIII Sia però la sede delle Confraternite sempre stabilita in chiese ed oratori pubblici o almeno semipubblici (Can. 712).

Titolo II - Ammissione ed espulsione

Art. XIV Per essere Confratelli effettivi bisogna aver raggiunto gli anni 16 di età, aver condotta morale, religiosa e civile irreprensibile tanto in privato come in pubblico, e dare serio affidamento di frequenza e di zelo per l'onore della Confraternita. Saranno particolarmente esclusi quelli, che non sono di fama e di costumi intemerati, che non adempiono al precetto pasquale e trascurano la S. Messa festiva, che hanno carattere litigioso e violento, che danno l'adesione e l'appoggio a partiti politici condannati dalla Chiesa.

Art. XV D'ora innanzi nessuno può iscriversi a più Confraternite, senza esplicita autorizzazione dell'Ordinario, ed il numero dei Confratelli di ciascuna è illimitato.

Art. XVI Gli aspiranti alle Confraternite debbono avere non meno di 14 anni. Essi invieranno al Consiglio della Confraternita domanda in iscritto, munita del visto del proprio Parroco, che non darà il consenso se l'aspirante non sia sufficientemente istruito in religione, e se minore di età (cioè meno di 21 anni), non ebbe il consenso dei propri genitori o di chi ne tiene le veci. Il Consiglio poi dichiarerà in merito, a voti segreti.

Art. XVII Solo gli ecclesiastici, che volessero iscriversi alle Confraternite, sono dispensati da queste formalità, come dall'anno di prova.

Art. XVIII Se la domanda avanzata è dal Consiglio accolta, il postulante sarà ammesso alla vestizione e per un anno almeno rimarrà sotto la direzione del maestro dei novizi, con distintivo speciale e con l'obbligo di osservare tutte le regole della Confraternita.

Art. XIX Le donne possono anche esse iscriversi alle Confraternite, ma solo per fruire delle loro indulgenze, grazie e privilegi; né potranno mai frammischiarci ai fratelli nelle pubbliche funzioni, neppure allo scopo di accompagnare bambini od angioletti (Can. 909).

Art. XX Compiuto l'anno di prova, il maestro, se in coscienza lo crederà, proporrà al Consiglio il passaggio del novizio al numero dei fratelli effettivi. Il Consiglio delibererà in proposito a maggioranza di voti, esclusi dai votanti i parenti e gli affini del postulante, ma la sua deliberazione non sarà valida senza il visto e l'approvazione del Cappellano.

Art. XXI Le funzioni, tanto per la vestizione come per l'aggregazione, si faranno dal Cappellano, che ordinariamente è il Parroco, in pubblica chiesa, con l'intervento dei Confratelli, con tutte le formalità e solennità del rito e cerimoniale proprio. Ma se la Confraternita ha la sede in Chiesa Parrocchiale, le suddette funzioni saranno compiute dal Parroco, con assistenza del Cappellano, qualora questi fosse eccezionalmente diverso da

quello. Al mattino, i promossi si accosteranno ai SS. Sacramenti: è desiderabile e raccomandato che vi si accostino tutti i Confratelli specialmente i superiori.

Art. XXII Ogni aggregato, novizio od effettivo, richiamato inutilmente a dovere, dovrà essere espulso dalla Confraternita con deliberazione del Consiglio, approvata dal Cappellano, sia per insufficiente frequenza all'ufficiatura, alle sacre funzioni ed alle conferenze, sia per mancanza di disciplina, serietà e moralità, specialmente se dionesto, bestemmiatore o ubriacone, o dedito a qualsiasi altro vizio degradante. L'Ordinario ha sempre facoltà di espellere i membri dalle Confraternite (Can. 696).

Art. XXIII In caso di grave insubordinazione o di pubblico scandalo si può procedere all'immediata espulsione del colpevole dal Consiglio direttivo, che ne informa l'Ordinario diocesano.

Titolo III - Direzione delle Confraternite

Art. XXIV Ogni corpo morale per poter vivere e prosperare ha bisogno di una esperta e seria direzione. Pertanto: ogni Confraternita avrà un Consiglio così composto: Priore, Vicepriore e tre Consiglieri, un Maestro dei novizi, un Tesoriere ed un segretario.

Art. XXV Il consiglio verrà rinnovato ogni anno dall'Assemblea plenaria, convocata dopo la resa dei conti ed entro il mese di gennaio. Potrà essere riconfermato in tutto o in parte per l'anno successivo.

Art. XXVI La votazione per il rinnovo delle cariche sarà presieduta dal Cappellano o da altro ecclesiastico, deputato dall'Ordinario, e tutti i fratelli sentiranno il grave dovere di prescegliere quei membri, che risultino più degni per esemplarità di vita cristiana, per assiduità alle funzioni ed adunanze della Confraternita, come per provata onestà e diligenza della direzione e amministrazione.

Art. XXVII I nominati dovranno avere l'approvazione scritta dall'Ordinario o da chi lo rappresenta, dopo la quale soltanto entreranno in carica prendendo regolare consegna dall'amministrazione scaduta (Can. 715).

Titolo IV - Degli Uffici della Confraternita

Art. XXVIII Il Priore deve avere non meno di 25 anni. Esso è il capo della Confraternita, la convoca, la presiede, la rappresenta e guida con autorità e di esempio. Quindi anche l'abito avrà qualche segno di distinzione.

Art. XXIX In assenza del Priore lo sostituirà il Vicepriore e dopo di lui il consigliere più anziano per ordine di elezione, e così di seguito.

I Consiglieri

Art. XXX I Consiglieri debbono avere 21 anno compiuto, assistere il Priore con disinteressato consiglio, cooperare col loro esempio al disciplinato andamento della

Confraternita, e sviluppare nel suo seno, per quanto è da loro, ogni morale e finanziario avanzamento.

Art. XXXI A tale scopo essi, quando siano almeno in tre, potranno chiedere al Priore adunanze straordinarie, le quali però avranno solo valore quando siasi ottenuto in precedenza il beneplacito dell'Ordinario o del suo rappresentante (Can. 715, 2).

Il Maestro dei novizi

Art. XXXII Carica di massima delicatezza è quella del maestro dei novizi, cui spetta formare i nuovi fratelli nello spirito e nell'osservanza delle regole. Egli deve vigilare, consigliare, correggere e, se necessario, rimproverare e minacciare, sempre con dolcezza e dignità insieme, con imparzialità e fermezza, memore delle grandi responsabilità che ha innanzi a Dio, ai suoi superiori, ed all'intera Confraternita. Egli non proporrà mai il passaggio dei novizi ad effettivi se non abbia convinzione e coscienza che essi ne siano veramente degni.

Il Tesoriere

Art. XXXIII Il Tesoriere ha la gestione ordinaria dei beni della Confraternita, che amministrerà sotto sorveglianza del Priore e del Consiglio.

Art. XXXIV Con grande diligenza ed onestà deve egli assolvere questo delicato compito, usando piena vigilanza ed oculatezza perché vi sia ordine nella custodia degli arredi sacri, degli indumenti e di tutti gli oggetti del culto: pulizia nella chiesa, negli altari, nei mobili; puntualità nelle riscossioni delle quote dei confratelli degli interessi e censi dei beni. A questo scopo terrà pronti ed ordinati: bollettari, note, quietanze nonché i registri dove segnerà regolarmente la sua gestione, sì da poterne dare visione a qualunque richiesta dell'autorità. Egli però non mai farà né contratti né spese straordinarie di suo arbitrio, senza deliberazione del Consiglio e consenso dell'Ordinario. Il suo lavoro sarà compensato a giudizio del Consiglio.

Il Segretario

Art. XXXV Il Segretario è alla dipendenza diretta del Priore: terrà la corrispondenza, diramerà avvisi di convocazione, redigerà verbali e deliberazioni che saranno firmati per la validità dal Cappellano, dal Priore e da lui stesso.

Art. XXXVI E' suo compito tenere in ordine l'archivio e custodire gelosamente atti, decreti, elenco dei Confratelli e tutte le carte e registri della Confraternita.

Art. XXXVII Egli potrà avere un compenso pel suo lavoro nella misura che delibererà il Consiglio.

Il Cappellano

Art. XXXVIII Il Cappellano - che ordinariamente sarà il Parroco o rettore della Confraternita - è nominato dal vescovo e durerà in carica a di lui beneplacito. Egli sarà

preavvertito di tutte le convocazioni della Confraternita, e in tutte avrà diritto d'intervenire, come delegato dell'Ordinario, ma senza diritto di voto (Can. 715). Tutto ciò che riguarda funzioni, orari e modalità delle medesime, nonché manutenzione degli arredi e vasi sacri, e custodia delle Sacre Reliquie, dovrà essere sotto il controllo e vigilanza del Cappellano.

Art. XXXIX Egli è l'anima di questa religiosa associazione, che dal suo zelo illuminato, dalla sua costante attività, e dal suo spirito di abnegazione ripete la sua prosperità e la stessa sua vita. Memore quindi della natura e della finalità di essa, si adoperi egli "fortiter et suaviter" per mantenerla nel vero spirito di fede, di carità e devozione, eccitando i Confratelli a migliorare e santificare la propria vita con la frequenza delle funzioni parrocchiali, di quelle proprie della Confraternita e dei Santi Sacramenti e con la preghiera.

Art. XL A tale scopo terrà ogni mese una istruzione catechistica a tutti i congregati, e anche più spesso ai nuovi iscritti ricordando che le Confraternite, sorte da antichissimi tempi, benedette e arricchite dalla Chiesa di innumerevoli privilegi, devono essere l'aiuto, il conforto, il sostegno dei pastori di anime per l'incremento della religione ed il trionfo del Regno di Gesù Cristo nelle famiglie e nella società.

Art. XLI Richiami parimenti con frequenza i confratelli al dovere, che hanno, di venerare la Chiesa ed il Suo Capo, il Romano Pontefice, dimostrare religioso rispetto e docilità per il Vescovo della Diocesi, osservandone le leggi e prescrizioni.

Art. XLII La Domenica antecedente alla festa del proprio Titolare, come anche in prossimità della S. Pasqua, adunerà tutti i congregati per invitarli ad accostarsi insieme ai Santi Sacramenti, ed in tal modo dare edificazione al pubblico con una manifestazione di franchezza cristiana e di vera unione fraterna. A tale scopo inviterà per tempo un Sacerdote o Religioso per il triduo di predicazione e per le confessioni.

Art. XLIII Terrà un registro speciale per l'annotazione dell'adempimento dei Legati Pii, ed un altro per quella delle Messe annuali, celebrate per cura della confraternita.

Art. XLIV Quando avrà notizia dell'infermità di un confratello procuri di recarsi al più presto e sovente a visitarlo, per confortarlo e predisporlo ai Santi Sacramenti ed alla morte. Inviterà anche i confratelli, specialmente i Superiori, a compiere questa visita di carità fraterna.

Titolo V - Amministrazione

Art. XLV I beni delle Confraternite sono beni culturali, quindi sotto l'immediata sorveglianza dei Vescovi, ai quali ogni anno, gli amministratori, debbono rendere ragione (C. 1525).

Art. XLVI Il nuovo concordato tra la S. Sede e l'Italia le riconosce anch'esso solo dipendenti dalla Chiesa, così esprimendosi: "Le Confraternite aventi scopo esclusivo e

prevalente di Culto, dipendono dall'autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione" (Art. 29: C).

Art. XLVII I redditi ed i proventi delle Confraternite non devono erogarsi se non ad usi pii, adempiendo, fedelmente, la volontà dei benefattori, restaurando gli edifici sacri e provvedendo le sacre suppellettili. Si adempiano rigorosamente gli obblighi e legati di culto, di cui si terrà l'elenco.

Art. XLVIII A questo effetto il Tesoriere, non più tardi del 15 gennaio di ogni anno, esibirà i conti ai Revisori, nominati annualmente dal Consiglio, i quali dopo diligente esame, trovandoli esatti, li proporranno con sollecitudine alla approvazione del Consiglio, e dell'Assemblea dei Confratelli, quindi li invieranno per la approvazione definitiva all'Ordinario Diocesano. Se entro gennaio esso non avrà presentato i conti, scade da sé dalla carica, e non vi potrà essere rieletto per 3 anni.

Art. XLIX Se per la celebrazione di qualche festa la Confraternita nomina una commissione per raccogliere oblazioni, non più tardi di 15 giorni dalla festa stessa la commissione dovrà rendere i conti al Parroco o Rettore.

Art. L Non potranno stamparsi manifesti in occasione di solennità della Confraternita senza il nulla osta dell'Ordinario Diocesano o di un suo delegato, che per le Parrocchie fuori di Città, sarà il proprio Parroco.

Art. LI Qualora le Confraternite avessero sede non propria, ma in chiese Parrocchiali o di Regolari, il loro patrimonio sarà amministrato separatamente dai beni di fabbriceria o di comunità (C. 117, 2).

Art. LII I RR. Parroci e Rettori sono incaricati di far osservare il presente Statuto, e di deferire prontamente, con loro onere di coscienza, all'Ordinario gli eventuali pertinaci trasgressori.

Statuto confraternita San Giovanni Battista: anno 1987

Statuto della confraternita omonima redatto tra il maggio 1986 ed il febbraio 1987, approvato dal vescovo dei Marsi in data 1 gennaio 1987. Copia di questo statuto si trova in ARPA e fu prodotto su indicazione dell'allora arciprete di Pereto, don Vincenzo De Mario, e per volontà della confraternita omonima per regolamentare in modo codificato le attività della associazione.

Confraternita di S. Giovanni Battista in Pereto

STATUTO

*Promulgato da S. Ecc.za Biagio Vittorio Terrinoni
Vescovo di Avezzano 1987*

Per grazia di Dio la Confraternita di S. Giovanni Battista in Pereto è retta dal seguente statuto

Indole e scopo della confraternita

Art.1 La Confraternita di S. Giovanni Battista è una associazione pubblica di fedeli eretta nella Diocesi di Avezzano, Parrocchia di SS. Salvatore, con decreto ecclesiastico del 21 agosto 1620, con sede nella chiesa di S. Giovanni Battista in Pereto.

Art. 2 La Confraternita persegue i seguenti scopi:

- costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana;*
- curare la formazione cristiana e umana dei soci;*
- sostenere le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;*
- promuovere opere di assistenza e beneficenza verso i bisognosi;*
- favorire iniziative di carattere educativa e culturale.*

Art. 3 I Confratelli nelle pubbliche manifestazioni di culto, si contraddistinguono per le seguenti insegne: mozzetta rossa con su recante l'effigie di S. Giovanni Battista, camice bianco, cingolo rosso.

Art. 4 La Confraternita, a norma del Diritto Canonico, è sottoposta all'Ordinario diocesano (can. 312 par. 3).

Art. 5 In ogni dubbio o controversia che possa sorgere nella vita della Confraternita, spetta in ultima istanza all'Ordinario il diritto di decidere e delineare norme di soluzioni.

Accettazioni e dimissioni

Art. 6 Affinché un aspirante sia confratello effettivo o professore, bisogna che abbia compiuto 18 anni di età, avere una condotta religiosa, morale e civile irreprensibile, e dare

serio affidamento di frequenza e zelo verso tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Art. 7 Gli aspiranti alla professione invieranno al presidente della Confraternita domanda scritta, munita del nullaosta del proprio Parroco.

Art. 8 Se la domanda avanzata è accolta dall'Assemblea generale, il postulante, per un anno almeno, dovrà dare buona prova di sé.

Art. 9 Compiuto l'anno di prova, i confratelli, in Consulta, delibereranno a voti segreti se accettare l'aspirante nel numero dei confratelli effettivi.

Art. 10 La deliberazione della Consulta circa l'accettazione del nuovo aspirante non sarà valida senza l'approvazione del Cappellano.

Art. 11 La solenne professione dei nuovi confratelli sarà fatta nel corso di una solenne S. Messa con l'intervento di tutti i confratelli. Gli aspiranti si accosteranno ai SS. Sacramenti ed è desiderabile che vi si accostino tutti i confratelli specialmente i Superiori.

Art. 12 La Giunta può deliberare le dimissioni e l'espulsione dei soci per giusta causa cioè:

- a) per insufficiente frequenza alle sacre funzioni e alle processioni;*
- b) per mancanza di disciplina, serietà, moralità e testimonianza religiosa.*

Art. 13 La ingiustificata assenza dalle manifestazioni religiose per due anni consecutivi, è considerata implicita dimissione con conseguente perdita di tutti i diritti di confratello in particolare quello di eleggere o essere eletto a cariche direttive.

Direzione delle confraternite

Art. 14 Gli organi direttivi e organizzativi della Confraternita sono:




Figura 8. Statuto San Giovanni Battista, anno 1987

- 1) *Il Presidente*
- 2) *Il Vice Presidente*
- 3) *Il Segretario*
- 4) *L'Economo*
- 5) *Il Maestro delle Cerimonie*
- 6) *I Consiglieri*
- 7) *Il Cappellano*
- 8) *La Giunta o Amministrazione*
- 9) *La Consulta o Assemblea Generale*

Elezioni degli uffici

Art. 15 La votazione per il rinnovo delle cariche sarà presieduta dal Cappellano coadiuvato, dal Segretario uscente e da due scrutatori, scelti fra i confratelli presenti più giovani per età.

Art. 16 Tutti i confratelli, sentiranno il grave dovere di prescegliere quei membri che risultano più degni per esemplarità e serietà di vita cristiana e umana, assiduità alle funzioni della Confraternita come per provata onestà e diligenza.

Art. 17 Affinché un candidato sia eletto a cariche direttive è necessario che raccolga nella prima votazione la maggioranza assoluta delle adesioni. Nelle successive votazioni per essere eletto è sufficiente raggiungere la maggioranza relativa dei consensi.

Art. 18 Tutte le votazioni saranno a scrutinio segreto, a meno che tutta la Consulta non si trovi d'accordo in modo unanime e aperto su un candidato. In questo caso l'elezione sarà fatta per acclamazione.

Art. 19 Tutti gli uffici direttivi durano in carica un triennio.

Gli uffici della confraternita

Art. 20 Il Presidente deve avere non meno di venticinque anni, egli convoca la Consulta e la Giunta, dirige la vita dell'Associazione e ne ha la legale rappresentanza. Anche all'abito avrà qualche segno di distinzione.

Art. 21 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituirà il Vice-Presidente il quale avrà per l'occasione tutti i diritti e i doveri del Presidente.

Art. 22 Il Segretario terrà la corrispondenza, diramerà gli avvisi di convocazione, redigerà i verbali e le deliberazioni, che saranno firmati sempre dal presidente, dal Cappellano e da lui stesso.

Art. 23 E' suo compito conservare l'Archivio della Confraternita e custodire tutte le carte e i registri come che l'elenco aggiornato dei Confratelli.

Art. 24 L'Economo provvede all'amministrazione ordinaria dei beni della Confraternita che amministrerà sotto sorveglianza del Presidente e della Giunta.

Art. 25 Egli non può fare né contratti né spese straordinarie senza deliberazione della Consulta.

Art. 26 Spetta all'Economo preparare i resoconti e i bilanci di tutto un anno, i quali devono essere esaminati e approvati dai due revisori dei conti, nominati per un triennio dalla Consulta.

Art. 27 Dopo l'approvazione da parte della Consulta i resoconti saranno trasmessi alla Curia per gli adempimenti canonici.

Art. 28 Il Maestro delle Cerimonie sovrintende all'organizzazione e al buon andamento delle processioni secondo gli usi tradizionali, come anche alla manutenzione e all'efficienza delle insegne e delle suppellettili della Confraternita.

Art. 29 I Consiglieri, in numero di tre, devono avere 21 anni compiuti, essi assistono il Presidente con disinteressato consiglio, cooperando al buon andamento della Confraternita.

Art. 30 Cappellano della Confraternita è il Parroco di S. Giorgio, salvo diversa disposizione dell'Ordinario, e resta in carica per tutta la durata del suo ufficio.

Art. 31 Egli è l'animatore della Confraternita e sovrintende, come rappresentante del Vescovo e della Chiesa, al buon ordine e allo sviluppo della vita religiosa e associativa della Confraternita.

Art. 32 Spetta al Cappellano:

- celebrare in forma solenne, insieme a tutti i membri dell'Associazione, le feste della Confraternita (24 giugno, Natività di San Giovanni Battista; 8 settembre, Natività di Maria; 14 settembre, Esaltazione della S. Croce),

- celebrare durante l'anno cinque S. Messe per i benefattori e i confratelli defunti.

Art. 33 La Giunta e Amministrazione è composta dal Presidente e da tutte le altre cariche direttive (Vice-Presidente, Segretario, Economo, Maestro delle Cerimonie, Consiglieri, Cappellano).

La Giunta è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 34 La Giunta può essere convocata dal Presidente, in seduta straordinaria, su richiesta scritta al medesimo di almeno tre dei suoi membri.

Art. 35 Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza relativa dei presenti.

Art. 36 La Giunta delibera:

- sulle dimissioni e l'espulsione dei soci;

- sulla formulazione di nuove linee direttive da sottoporre all'approvazione della Consulta;

- su qualsiasi materia utile per la Confraternita ogni qualvolta l'urgenza delle decisioni da prendere e la ristrettezza del tempo non rendono possibile riunire la Consulta.

Art. 37 La Consulta, composta da tutti i confratelli professi e dal cappellano, è il supremo organo della Confraternita ed elegge le cariche direttive.

Art. 38 E' convocata ordinariamente dal Presidente almeno due volte l'anno per esaminare le linee direttive dell'Associazione. Può essere richiesta, in seduta straordinaria, su domanda scritta al Presidente di almeno dieci membri, nel qual caso, il Presidente convoca la Consulta al più presto.

Art. 39 Nel corso di ogni Consulta le deliberazioni per essere adottate, è sufficiente che abbiano il voto della maggioranza relativa dei confratelli presenti.

Amministrazione

Art. 40 I beni della Confraternita sono beni ecclesiastici, quindi sotto la sorveglianza dell'Ordinario diocesano, ai quali ogni anno i responsabili dell'Amministrazione dovranno rendere ragione secondo la modalità degli articoli 26 e 27.

Art. 41 Le entrate e i redditi della Confraternita sono da erogarsi:

1. per il restauro e la manutenzione delle insegne e delle suppellettili della Confraternita;

2. per la riparazione e la manutenzione degli edifici sacri;

3. in beneficenza verso i bisognosi e i poveri.

Art. 42 In caso di estinzione della Confraternita, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Ordinario diocesano e delle norme concordatarie.

Art. 43 Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono come norme, le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, le ordinanze e le circolari dell'Ordinario diocesano, nonché le disposizioni concordatarie e le leggi dello Stato.

Dato dalla nostra sede episcopale di Avezzano il dì 1 gennaio 1987, solennità della Santa Madre di Dio.

*Biagio Vittorio Terrinoni
Vescovo di Avezzano*

Statuto confraternita Madonna del Rosario: anno 1987

Statuto della confraternita omonima redatto tra il maggio 1986 ed il febbraio 1987, approvato dal vescovo dei Marsi in data 1 gennaio 1987, e di cui una copia si trova in ARPA. Redatto in contemporanea e con lo stesso spirito dello statuto della confraternita di San Giovanni Battista di Pereto.

Confraternita Madonna del S. Rosario in Pereto

STATUTO

*Promulgato da S. Ecc.za Biagio Vittorio Terrinoni
Vescovo di Avezzano
1987*

Per grazia di Dio la Confraternita della Madonna del S. Rosario in Pereto è retta dal seguente Statuto

Indole e scopo della confraternita

Art. 1 La Confraternita della Madonna del S. Rosario è una associazione pubblica di fedeli, eretta nella diocesi di Avezzano, Parrocchia di S. Giorgio, con decreto ecclesiastico del 18 maggio 1628, con sede nella chiesa di S. Giorgio M. in Pereto.

Art. 2 La Confraternita persegue i seguenti scopi:

- costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana;*
- curare la formazione cristiana e umana dei soci;*
- sostenere le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;*
- promuovere, inoltre, opere di assistenza e beneficenza verso i bisognosi.*

Art. 3 I Confratelli nelle pubbliche manifestazioni di culto, si contraddistinguono per le seguenti insegne: mozzetta celeste con sù recante l'effigie della Madonna del S. Rosario, camice bianco, cingolo pure celeste.

Art. 4 La Confraternita, a norma del Diritto Canonico, è sottoposta all'Ordinario Diocesano (can. 312 par. 3)

Art. 5 In ogni dubbio o controversia che possa sorgere nella vita della Confraternita, spetta in ultima istanza all'Ordinario, il diritto di decidere e delineare norme di soluzioni.

Accettazioni e dimissioni

Art. 6 Affinché un aspirante sia confratello effettivo o professore, bisogna che abbia compiuto 18 anni di età, avere una condotta religiosa, morale e civile irreprensibile, e dare serio affidamento di frequenza e zelo verso tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Art. 7 Gli aspiranti alla professione invieranno al Presidente della Confraternita domanda scritta, munita del nullaosta del proprio Parroco.

Art. 8 Se la domanda avanzata è accolta dall'Assemblea generale, il postulante, per un anno almeno, dovrà dare buona prova di sé.

Art. 9 Compiuto l'anno di prova, i Confratelli, in Consulta, delibereranno, a voti segreti se accettare l'aspirante nel numero dei Confratelli effettivi.

Art. 10 La deliberazione della Consulta circa l'accettazione del nuovo aspirante, non sarà valida senza l'approvazione del Cappellano.

Art. 11 La solenne professione dei nuovi confratelli sarà fatta nel corso di una solenne S. Messa con l'intervento di tutti i confratelli.

Gli aspiranti si accosteranno ai SS. Sacramenti, ed è desiderabile che vi si accostino tutti i confratelli, specialmente i Superiori.

Art. 12 La Giunta può deliberare le dimissioni e l'espulsione dei soci per giusta causa cioè:
a) per insufficiente frequenza alle sacre funzioni e alle processioni;
b) per mancanza di disciplina, serietà, moralità e testimonianza religiosa.

Art. 13 La ingiustificata assenza dalle manifestazioni religiose per un intero anno è considerata implicita dimissione con conseguente perdita di tutti i diritti di confratello, in particolare quello di eleggere o essere eletto a cariche direttive.

Direzione delle confraternite

Art. 14 Gli organi direttivi e organizzativi della confraternita sono:

- 1. Il Presidente*
- 2. Il Vice Presidente*
- 3. Il Segretario*
- 4. L'Economo*



Figura 9. Statuto Madonna del Rosario, anno 1987

5. *Il Maestro delle Cerimonie*
6. *Il Cappellano*
7. *La Giunta o Consiglio Direttivo*
8. *La Consulta o Assemblea Generale*

Elezioni degli uffici

Art. 15 La votazione per il rinnovo delle cariche sarà presieduta dal Cappellano coadiuvato, dal segretario uscente e da due scrutatori, scelti fra i confratelli presenti più giovani per età.

Art. 16 Tutti i confratelli, sentiranno il grave dovere di prescegliere quei membri che risultano più degni per esemplarità e serietà di vita cristiana e umana, assiduità alle funzioni della Confraternita, come per provata onestà e diligenza.

Art. 17 Affinché un candidato sia eletto a cariche direttive, è necessario che raccolga nella prima votazione la maggioranza assoluta delle adesioni.

Nelle successive votazioni per essere eletto è sufficiente raggiungere la maggioranza relativa dei consensi.

Art. 18 Tutte le votazioni saranno a scrutinio segreto, a meno che tutta la Consulta non si trovi d'accordo in modo unanime e aperto su un candidato. In questo caso l'elezione sarà fatta per acclamazione.

Art. 19 Tutti gli uffici direttivi durano in carica un triennio.

Gli uffici della confraternita

Art. 20 Il Presidente deve avere non meno di 25 anni, egli convoca e presiede la Consulta e la Giunta, dirige la vita dell'Associazione e ne ha la legale rappresentanza. Anche all'abito avrà qualche segno di distinzione.

Art. 21 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituirà il Vice-Presidente il quale avrà, per l'occasione, tutti i diritti e i doveri propri del Presidente.

Art. 22 Il Segretario terrà la corrispondenza, diramerà gli avvisi di convocazione, redigerà i verbali e le deliberazioni che saranno firmati sempre dal Presidente, dal Cappellano e da lui stesso.

Art. 23 E' suo compito conservare l'Archivio della Confraternita e custodire tutte le carte e i registri come anche l'elenco aggiornato dei confratelli.

Art. 24 L'Economo provvede all'amministrazione ordinaria dei beni della Confraternita che amministrerà sotto la sorveglianza del Presidente e della Giunta.

Art. 25 Egli non può fare né contratti né spese straordinarie senza deliberazione della Consulta.

Art. 26 Spetta all'Economo preparare i resoconti e i bilanci di tutto un anno, i quali devono essere esaminati e approvati dai due revisori dei conti, nominati per un triennio dalla Consulta.

Art. 27 Dopo l'approvazione da parte della Consulta, i resoconti e i bilanci saranno trasmessi alla Curia diocesana per gli adempimenti canonici.

Art. 28 Il Maestro delle Cerimonie sovrintende all'organizzazione e al buon andamento delle processioni secondo gli usi tradizionali, come anche alla manutenzione e all'efficienza delle insegne e delle suppellettili della Confraternita.

Art. 29 Cappellano della Confraternita è, in via ordinaria, il Parroco di S. Giorgio, e resta in carica per tutta la durata del suo ufficio.

Art. 30 Egli è l'animatore della Confraternita e sovrintende, come rappresentante del Vescovo e della Chiesa, al buon ordine e allo sviluppo della vita religiosa, e associativa della Confraternita.

Art. 31 Spetta al Cappellano celebrare in forma solenne la festa della Confraternita (7 ottobre, Beata Maria Vergine del Rosario), come anche celebrare durante l'anno una S. Messa per i confratelli defunti.

Art. 32 La Giunta è composta dal Presidente e da tutte le altre cariche direttive (Vice-Presidente, Segretario, Economo, Maestro delle Cerimonie, Cappellano). La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 33 La Giunta può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente su richiesta scritta al medesimo, di almeno tre dei suoi membri.

Art. 34 Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza relativa dei presenti.

Art. 35 La Giunta delibera :

- sulle dimissioni e l'espulsione dei soci;*
- sulla formulazione di nuove linee direttive da sottoporre all'approvazione della Consulta;*
- su qualsiasi materia utile per la Confraternita ogni qualvolta l'urgenza delle decisioni da prendere e la ristrettezza del tempo non rendono possibile riunire la Consulta.*

Art. 36 La Consulta, composta da tutti i confratelli professi e dal Cappellano, è il supremo organo della Confraternita ed elegge le cariche direttive.

Art. 37 E' convocata ordinariamente dal Presidente almeno due volte l'anno per esaminare le linee direttive dell'Associazione. Può essere richiesta in seduta straordinaria su domanda scritta al Presidente di almeno dieci membri; nel qual caso il Presidente convoca la Consulta al più presto.

Art. 38 Nel corso di ogni Consulta, le deliberazioni per essere adottate, è sufficiente che abbiano il voto della maggioranza relativa dei confratelli presenti.

Amministrazione

Art. 39 I beni della Confraternita sono beni ecclesiastici, quindi sotto la sorveglianza dell'Ordinario diocesano, ai quali ogni anno i responsabili dell'Amministrazione

dovranno rendere ragione secondo le modalità degli articoli 26 e 27.

Art. 40 Le entrate e i redditi della Confraternita sono da erogarsi:

- 1) per il restauro e la manutenzione delle insegne e delle suppellettili della Confraternita;*
- 2) per la riparazione e la manutenzione degli edifici sacri;*
- 3) in beneficenza verso i bisognosi e i poveri.*

Art. 41 In caso di estinzione della confraternita il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Ordinario diocesano e delle norme concordatarie.

Art. 42 Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono come norme: le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, le ordinanze e le circolari dell'Ordinario diocesano, nonché le disposizioni concordatarie e le leggi dello Stato.

Dato dalla nostra sede episcopale di Avezzano, il di 1 gennaio 1987, solennità della Santa Madre di Dio.

*Biagio Vittorio Terrinoni
Vescovo di Avezzano*

Modello di statuto per le Confraternite della diocesi di Avezzano: anno 2003

Questo modello⁸ è nato in relazione alle nuove leggi ed alle mutate condizioni sociali. Grazie all'interessamento di don Antonio Salone, coordinatore delle confraternite della diocesi di Avezzano, fu presentato e sottoposto dalle due confraternite di Pereto. Allo stato attuale nessuna delle due confraternite di Pereto ha depositato presso la Curia vescovile copia personalizzata e sottoscritta di questo statuto.

CONFRATERNITA di _____ (AQ)

STATUTO⁹

Titolo I - Natura - Costituzione - Denominazione Sede

Art. 1 È costituita¹⁰ la "Confraternita di _____¹¹" eretta nella Diocesi di Avezzano con Decreto vescovile in data _____.

Art. 2 La Confraternita di _____ è un'Associazione Ecclesiale

8) Documento fornito da don Antonio Salone, coordinatore delle confraternite della diocesi.

9) Can. 304 - §1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell'associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo.

Can. 299 - §3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall'autorità competente.

Nota. La Confraternita ha facoltà di darsi oltre lo Statuto che deve essere approvato dall'Ordinario - un Regolamento. Quest'ultimo è valido a condizione che venga approvato dall'Assemblea dei Confratelli e che non contraddica le norme dello Statuto, del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile.

10) Can. 215 I Fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto e il dovere di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.

11) Can. 304 §2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

*Pubblica*¹², costituita da Fedeli cattolici laici e operante nel territorio della Diocesi, sotto la giurisdizione dell'Ordinario¹³.

Art. 3¹⁴ Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con decreto del _____ in data _____ ed è iscritta al n. _____ del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di L'Aquila.

Art. 4 Essa ha sede in _____ (AQ), presso la _____ (sala parrocchiale, oppure...)

Titolo II - Scopo

Art. 5 L'Associazione ha come scopo di promuovere nei Confratelli una più intensa vita cristiana¹⁵ mediante la speciale devozione a _____.

In particolare essa si propone di:

a) costituire un gruppo ecclesiale che faciliti, con l'aiuto e la protezione di _____, la gioiosa esperienza della fede vissuta e della fratellanza evangelica;

12) Can. 301 - §1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.

§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.

13) Can. 305 - §1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.

14) Questo Articolo riguarda le Confraternite dotate di riconoscimento del fine prevalente di culto e di Personalità giuridica.

15) Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.

§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette, lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente.

Can. 299 - §1. I fedeli hanno il diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro per conseguire i fini di cui al can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.

b) animare le celebrazioni liturgiche e devozionali in onore di _____ ricorrenti nell'anno liturgico:

- *Triduo in preparazione alla Festa,*
- *Festa di _____,*
- *Feste Patronali*

c) sensibilizzare i Confratelli alla santificazione del "Giorno del Signore" mediante la partecipazione assidua e devota alla S. Messa domenicale, sì da essere di esempio a tutti i Fedeli della Parrocchia;

d) promuovere iniziative di carattere culturale e caritativo;

e) impegnare i Confratelli nell'opera di apostolato sia in ambito parrocchiale che diocesano;

f) promuovere incontri formativi, soprattutto nei "Tempi forti" (Avvento e Quaresima) nonché pellegrinaggi e giornate di Ritiri spirituali;

g) collaborare alla organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare.

La Confraternita per realizzare il suo fine di religione e di culto può svolgere qualsiasi attività che sia ritenuta opportuna e connessa con il fine istituzionale.

Titolo III - Ammissione - Dimissione

Art. 6 Il numero dei Confratelli è illimitato.

Art. 7 Per essere ammessi alla Confraternita è richiesto di:

- a) aver compiuto i 18 anni di età;*
- b) avere buona condotta morale, religiosa e civile (come previsto nel can. 316 del CJC)¹⁶;*
- c) impegnarsi a partecipare alle sacre celebrazioni e all'osservanza delle norme statutarie;*
- d) presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo.*

Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Cappellano, deliberare l'accoglienza o il diniego delle richieste di ammissione.

Alla Confraternita possono essere ammessi sia uomini che donne, a meno che consuetudini o disposizioni vigenti nell'ambito della comunità ecclesiale locale non stabiliscano diversamente.

§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono esaminati dall'autorità competente.

16) Can. 316 - §1. Non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.

§2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a trovarsi nel caso di cui al §1, premessa un'ammonizione, siano dimessi dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1.

I Confratelli abbiano presente quanto previsto nel Codice di Diritto Canonico riguardo ai Laici e alle Associazioni (canoni da 204 a 231 e da 298 a 329 del CJC).

Art. 8⁷ La solenne celebrazione annuale per l'ammissione del nuovo Confratello ha luogo nella chiesa parrocchiale (oppure nella chiesa di...) il giorno _____ e, per la rinnovazione degli impegni associativi, il _____. Sarà presieduta ordinariamente dal Cappellano o, per delega, da altro Ecclesiastico e si svolgerà secondo il rito predisposto dall'Ufficio liturgico diocesano.

Art. 9 Le insegne della Confraternita sono lo stendardo con l'effigie di _____ e l'abito costituito da: veste bianca, cingolo mozzetta color _____ con l'effigie di S. _____ o dalla fascia _____ (colore) recante l'immagine di _____, e la scritta: " _____ ". La benedizione e la consegna della fascia avverrà una volta all'anno nel corso della suddetta Celebrazione.

Art. 10⁸ Il tempo utile per presentare le richieste di adesione alla Confraternita va dal 1 _____ al 31 _____ di ogni anno. Da _____ a _____ gli aspiranti a diventare Confratelli (i Novizi) parteciperanno ad incontri finalizzati alla conoscenza dello Statuto e dell'Associazione nonché alla formazione spirituale.

Art. 11 Al fine di rinsaldare lo spirito di appartenenza alla Confraternita, è raccomandabile organizzare ogni anno una speciale Celebrazione per la "Rinnovazione annuale degli impegni associativi". Con la partecipazione ad essa il Confratello esprime pubblicamente il desiderio di continuare a far parte della Confraternita. Al termine verrà consegnata a ciascun partecipante un' "Immagine-ricordo". Il Confratello che, pur volendo partecipare, fosse impossibilitato/a per malattia, età avanzata, turni di lavoro o per altri gravi motivi a presenziare alla suddetta Celebrazione ne informi il Priore. Il Confratello, appena possibile, ritirerà personalmente l' "Immagine-ricordo" annuale. In caso di impedimento prolungato, verrà consegnata a domicilio dal Priore o da un Confratello da lui delegato.

L'assenza ingiustificata a tale Celebrazione costituisce una grave mancanza. Il Priore abbia cura di incontrare il Confratello assente e di colloquiare con lui circa le ragioni della sua mancata partecipazione. Qualora tale assenza si ripeta per due anni consecutivi potrà essere interpretata dal Consiglio Direttivo, se unita ad abituale inosservanza degli impegni statutari, come tacita volontà di dimissione dall'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo prenderà atto di tale volontaria dimissione dell'aggregato e lo dichiarerà decaduto dallo stato di confratello.

17) Il presente articolo può essere trasferito dallo Statuto al Regolamento ed essere adattato alle esigenze particolari della Confraternita.

18) Il presente articolo può essere trasferito dallo Statuto al Regolamento ed essere adattato alle esigenze particolari della Confraternita.

Art. 12 Nel caso si rendano necessarie, le sanzioni disciplinari sono: l'Ammonizione e la Dimissione.

- L' Ammonizione consiste in un'esortazione, verbale o scritta, rivolta dal Priore al Confratello per ripetute inadempienze degli impegni associativi;

- La Dimissione è la sanzione che fa perdere lo stato di Confratello all'aggregato.

Art. 13 I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria esplicita o implicita: i confratelli vengono considerati implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per due anni e mancato pagamento della quota annuale;

b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, a motivo di comportamenti gravemente nocivi alla vita dell'associazione o al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Avverso la Dimissione deliberata è ammesso, entro tempi brevi, il Ricorso scritto all'Ordinario Diocesano che darà il proprio parere in merito.

Art. 14 L'Ordinario Diocesano può, a norma del can. 318 §1¹⁹, nominare un Commissario che governa la Confraternita con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli Organi statutari.

Art. 15 Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente all'Associazione, per l'attività della stessa, una quota stabilita dall'Assemblea Generale.

Titolo IV - Organi Direttivi e Amministrativi

Art. 16 Gli Organi della Confraternita sono:

a) l'Assemblea Generale,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Priore,

d) Collegio dei Revisori contabili.

All'interno di tali Organi qualsiasi carica è ricoperta a titolo puramente gratuito, cioè senza alcun compenso con valore di corrispettivo, salvo il rimborso delle eventuali e documentate spese sostenute.

Art. 17 L'Assemblea Generale, composta da tutti i Confratelli regolarmente associati, è il massimo organo deliberativo della Confraternita. Essa viene convocata normalmente due volte all'anno e ogniqualvolta lo stabilisca il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei Confratelli o dall'Ordinario Diocesano.

19) Can. 318 - § 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1 può designare un commissario che in suo nome diriga temporaneamente l'associazione.

E' compito dell'Assemblea:

- a) offrire a tutti i Confratelli l'opportunità di esprimere osservazioni o formulare proposte per il buon andamento della Confraternita.*
- b) approvare annualmente il Preventivo e il Rendiconto,*
- c) eleggere il Priore e i Membri del Consiglio Direttivo,*
- d) eleggere i Membri del Collegio dei Revisori Contabili,*
- e) programmare attività ed iniziative straordinarie,*
- f) proporre all'approvazione dell'Ordinario Diocesano lo Statuto ed eventuali aggiunte,*
- g) approvare il Regolamento o eventuali modifiche,*
- h) approvare atti amministrativi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo (Cfr Artt. 39 - 44 del presente Statuto).*

Art. 18 L'Assemblea Generale è valida se è stata regolarmente convocata, se il numero dei Confratelli presenti è pari o superiore, in prima convocazione, alla metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. E' inoltre richiesta la presenza dell'Assistente ecclesiastico o di un Sacerdote delegato dallo stesso o dall'Ordinario Diocesano.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Priore o da chi lo rappresenta per delega.

L'Assemblea, salvo quanto previsto negli artt. 28 e 30 del presente Statuto, è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vice-Priore.

Le convocazioni devono esser fatte con preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Di ogni Assemblea si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dal Presidente, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici (in numero dispari) Membri:

- Priore,*
- Vice-Priore,*
- Maestro dei Novizi,*
- Cassiere,*
- Segretario,*
- Consiglieri*

Art. 20 Il Priore e gli altri Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un secondo triennio consecutivo. Successivamente possono essere rieletti solo dopo l'intervallo di almeno un triennio. In casi particolari possono essere "postulati" secondo le norme del CJC (Artt. 180 183)²⁰

20) Can. 180 - §1. Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi

Art. 21 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle attività e iniziative ordinarie,*
- b) deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione,*
- c) deliberare circa l'annuale preventivo di spesa e rendiconto,*
- d) deliberare sulle richieste di adesioni alla Confraternita e su eventuali dimissioni dalla stessa,*
- e) proporre all'approvazione dell'Assemblea lo Statuto e il Regolamento o eventuali rispettive modifiche,*
- f) ascoltare eventuali osservazioni o proposte dei Confratelli e deliberare in merito,*
- g) deliberare su qualsiasi atto o materia che non siano riservati all'Assemblea.*

Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce abitualmente ogni due mesi e ogniqualvolta il Priore lo giudichi necessario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è stato regolarmente convocato, è presieduto dal Priore o, se questi è impossibilitato, dal Vice-Priore, ed è presente la maggioranza dei Componenti.

stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§2. I compromissari non possono postulare, se ciò non è stato espresso nel compromesso.

Can. 181 - §1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.

§2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo, o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.

Can. 182 - §1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità superiore; se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.

§2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il tempo stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.

§3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.

§4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.

Can. 183 - §1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.

§2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del can. 177, §1.

§3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Priore.

Di ogni riunione si rediga il verbale, su apposito registro, firmato dal Priore, dal Cappellano e dal Segretario.

Art. 23 Il Priore o, in sostituzione, il Vice-Priore

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo,*
- convoca e presiede l'Assemblea Generale,*
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale,*
- consegna ufficialmente la veste o la fascia e ai nuovi Confratelli,*
- consegna l'immagine-ricordo annuale ai Confratelli,*
- ha la rappresentanza legale della Confraternita,*
- provvede ai rapporti con l'Autorità ecclesiastica (Parroco e Ordinario Diocesano) e civile nonché con altri Enti, Associazioni o Movimenti ecclesiali.*

Art. 24 Il Cassiere

- a) raccoglie le quote annuali di adesione,*
- b) cura la contabilità ordinaria,*
- c) predispose il preventivo e di rendiconto annuali,*
- d) cura la tenuta dei depositi postali o bancari.*

Art. 25 Il Segretario

- a) provvede alla stesura e al recapito delle lettere di convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo,*
- b) cura la raccolta delle richieste di adesione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo,*
- c) redige il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.*
- d) conserva il libro dei Soci, dei Verbali e l'archivio della Confraternita.*

Art. 26 Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre Membri. Il Collegio:

- a) provvede al riscontro della gestione finanziaria,*
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,*
- c) effettua periodiche verifiche di cassa*
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Confratelli senza diritto di voto.*
- e) dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili per un triennio consecutivo; successivamente possono essere rieletti solo dopo l'intervallo di almeno un triennio.*

Art. 27 Tenuto conto delle finalità dell'Associazione, qualora un Membro degli Organi della stessa dovesse essere giudicato colpevole con sentenza di condanna per un delitto colposo da un tribunale civile o incorrere in una censura prevista nel Diritto Canonico decadrà dalla carica.

Art. 28 L'Assistente ecclesiastico o Cappellano nominato dall'Ordinario Diocesano (cann. 564-565 del CJC), ha la cura pastorale dei Confratelli.

Egli curerà con grande attenzione di armonizzare la vita dell'Associazione con l'attività di altri Gruppi e Associazioni ecclesiali presenti in Parrocchia.

L'Assistente partecipa di diritto all'Assemblea Generale e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto, e presiede le votazioni per il rinnovo delle cariche. Il mancato invito del Cappellano o la sua esclusione comporta la nullità sia dell'Assemblea che della riunione del Consiglio Direttivo.

Titolo V - Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti

Art. 29 L'Assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo - alla scadenza del suo mandato o per dimissione di tutti i Componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte dell'Ordinario - viene convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni.

Art. 30 Le operazioni di voto saranno effettuate in un giorno e in un orario - fissati dal Consiglio Direttivo - che consentano la partecipazione del maggior numero possibile di Confratelli.

Questi sentiranno il dovere di prescegliere quei membri che risultino più degni e meritevoli per capacità umane, per esemplarità di vita cristiana e assiduità alle celebrazioni e riunioni nonché per la loro disponibilità a dedicare tempo alla vita della Confraternita e ad impegnarsi fattivamente nelle varie attività o iniziative.

La presidenza della suddetta Assemblea elettorale e del seggio elettorale spetta al Cappellano o ad altro Ecclesiastico delegato dall'Ordinario, pena la illegittimità delle votazioni.

Art. 31 Primo atto dell'Assemblea è la scelta, peralzata di mano, di due Scrutatori e di un Segretario di seggio. Quest'ultimo verbalizzerà scrupolosamente lo svolgimento della riunione e i risultati delle votazioni.

Art. 32 Tutti i Confratelli sono elettori ed eleggibili come Revisori dei conti. Sono eleggibili come Consiglieri i Confratelli iscritti da almeno tre anni e non dichiarati decaduti²¹. Questi ultimi Confratelli sono anche eleggibili alla carica di Priore, fatta eccezione di quelli che "occupano compiti direttivi nei partiti politici" (Can. 317, §4 del CJC)²². I Confratelli eleggibili hanno il diritto di dichiarare la propria disponibilità ad assumere una delle cariche sopra nominate. Non è consentito presentare più liste di candidati né farsi rappresentare per delega.

21) Cfr Artt. 11 e 12.

22) Can. 317 - § 4. "Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici". Per il concetto di "Apostolato" cfr Conc. Vat. II, *Apostolicam actuositatem*, n. 2: "Tutta l'attività del Corpo Mistico ordinata a questo fine (= diffusione del Regno di Cristo su tutta la terra) si chiama "apostolato", che la Chiesa esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana infatti è per sua natura anche vocazione all'apostolato".

Art. 33²³ Il Confratello che si dichiara disponibile ad accettare una delle suddette cariche (Priore, Consigliere, Revisore dei conti) deve darne comunicazione scritta al Priore uscente entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo. Il candidato alla carica di Priore può presentare la propria disponibilità anche per la carica di Consigliere. Nel caso risulti eletto in ambedue dovrà optare per una di esse. Il Priore uscente provvederà a compilare - in tempo utile e secondo l'ordine alfabetico per cognome - le tre liste dei candidati alle suddette cariche e ad esporle nel luogo dove si svolgeranno le elezioni.

È comunque consentito - se previsto nel Regolamento proprio della Confraternita - presentare la candidatura nel corso della stessa Assemblea elettorale.

Art. 34 Le cariche da eleggere sono: il Priore, gli altri Membri del Consiglio Direttivo (da quattro a dieci, in numero pari), tre Revisori dei conti. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per procura né per alzata di mano.

Sulle relative tre schede da consegnare ad ogni elettore saranno riportati, in ordine alfabetico per cognome, gli elenchi dei rispettivi candidati. Egli potrà esprimere - contrassegnando la casella corrispondente - una sola preferenza per il Priore, fino a cinque per i Consiglieri, fino a tre per i Revisori dei conti. Le schede devono essere vidimate dal Presidente del seggio, pena la non validità delle stesse.²⁴

Art. 35 Il Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero dei voti espressi. A parità di voti venga eletto chi ha più anzianità di iscrizione alla Confraternita e, ulteriormente, chi ha maggiore età.

Art. 36 Al termine dello scrutinio il Presidente di seggio proclamerà i nominativi degli eletti. Successivamente, entro tempi brevi, il Priore procederà all'assegnazione delle cariche di Vice Priore, Maestro dei Novizi, Cassiere, Segretario.

Art. 37 In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili, subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Collegio. In mancanza di questi, il Consiglio sceglie il Confratello o la Consorella che abbia i requisiti sopra previsti per i candidati.

Art. 38 Il Priore neoeletto avrà cura di inviare copia del verbale - firmato dal Presidente di Seggio e dal Segretario - all'Ordinario Diocesano cui spetta l'approvazione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio entrerà in carica soltanto dopo aver ottenuto tale approvazione (Cfr Can. 317 § 1 del CJC)²⁵.

23) Il presente articolo può essere trasferito dallo Statuto al Regolamento ed essere adattato alle esigenze particolari della Confraternita.

24) Il testo corsivo del presente articolo può essere trasferito dallo Statuto al Regolamento ed essere adattato alle esigenze particolari della Confraternita.

25) Can. 317 - §1. Se non si prevede altro negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1 confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa, istituire

Titolo VI - Amministrazione

Art. 39 La Confraternita cura l'amministrazione²⁶ ordinaria e straordinaria dei propri beni immobili o finanziari²⁷. Per gli atti di straordinaria amministrazione è

colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli ufficiali maggiori dell'associazione.

26) Can. 1284 - §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§2. Devono pertanto:

- 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
- 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
- 3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;
- 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;
- 5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
- 6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;
- 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.

27) Can. 1279 - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

§2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assume per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermate nell'incarico.

28) Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti.

necessaria, pena l'invalidità degli atti stessi²⁸, l'approvazione dell'Ordinario Diocesano. Questi concederà o negherà l'assenso dopo aver sentito il parere del CAE (Consiglio Diocesano per gli Affari Economici)²⁹.

Art. 40 Sono considerati atti di straordinaria amministrazione³⁰:

- a) l'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento o altro titolo),*
- b) l'alienazione di beni immobili (vendita, permuta, donazione),*
- c) ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:*
 - la rinuncia a donazioni, eredità, diritti;*
 - la costituzione di rendite perpetue;*
 - l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito, ecc.) o presso privati (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante all'ente);*
 - l'emissione di cambiali o avalli di esse;*
 - la concessione di prestiti a terzi.*
- d) la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;*
- e) l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.*

Art. 41 Per l'alienazione dei beni si richiede inoltre:

§ 2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare.

Can. 1277 - Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.

Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.

29) Can. 1277 - Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori;

30) Can 1281 - § 2. *cit.*

1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;

2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto" (CJC, can. 1293, §1.)³¹

Art. 42 Per interventi finalizzati a modifiche, ristrutturazioni o a restauro conservativo degli edifici è richiesto il nulla osta degli Uffici di Curiali preposti al settore.

31) Cfr inoltre: Can. 1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.

Can. 1291 - Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto.

Can. 1292 - §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

§3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.

§4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte.

Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto.

§2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.

Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato nella stima.

§2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione.

Can. 1295 - I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.

Art. 43 Il Cassiere registri accuratamente sul libro contabile le voci di entrata e di uscita, corredandole di ogni possibile documentazione (fatture, ricevute, scontrini, dichiarazioni, ecc).

Art. 44 Annualmente sia presentato il resoconto dettagliato e documentato all'Assemblea e ne sia inviata copia alla Curia Vescovile. (Cfr Cann. 319 e 1287 del CJC³²).

Art. 45 Ogni Confraternita abbia un libro dei Verbali debitamente rilegato, con pagine contrassegnate da numero progressivo, e sia opportunamente conservato.

Titolo VII - Soppressione - Norme Generali

Art. 46 In caso di estinzione della Confraternita con decreto dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio saranno devoluti alla parrocchia o ad altro ente ecclesiastico.

Art. 47 Durante la vita della Confraternita è rigorosamente vietato distribuire ai Confratelli, anche in modo indiretto, utili di avanzi o di gestione, riserve o capitali.

Art. 48 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme di Diritto Canonico e della Legge italiana.

*Il presente Statuto, composto di quarantotto Articoli, è stato approvato da S.E. Mons. Lucio Angelo Renna, vescovo di Avezzano, il _____,
Festa di _____.*

Can. 1296 - Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi la debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

Can. 1297 - Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente.

Can. 1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente.

32) Can. 319 - §1 - Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, a norma degli statuti, amministra i beni che possiede sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.

§2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.

Can. 1287 - §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.

§2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.

Professioni

La "Professione" è l'atto ufficiale in cui il Novizio, dopo il periodo di prova, viene ammesso nella Confraternita, ricevendo il cingolo e la mozzetta. La Professione avviene dopo che la Consulta ha approvato, a votazione segreta, la nomina a confratello effettivo. La cerimonia è fissata in un giorno festivo, presso la chiesa ricettizia, alla presenza dei confratelli. Di seguito sono riportati alcuni testi rintracciati.

Professione anno 1980

Foglio ciclostilato presente in ARPA.³³

*Per la professione dei novizi = Confraternita di San Giovanni Battista =
Pereto, 13 gennaio 1980*

Celebr: Signore pietà

Cristo pietà

Signore pietà

Padre nostro, ecc.

Celebr: O Signore salva i tuoi figli

Tutti: Essi sperano in TE!

Celebr: Mostra a tutti noi la Tua bontà

Tutti: E dona a tutti la salvezza;

Celebr: Sii per tutti torre di fortezza

Tutti: Contro la potenza del Nemico

Celebr: Niente possa il Nemico contro Voi

Tutti: Il figlio dell'iniquità non riesca a recarci alcun male!

Celebr: Mandaci o Signore l'aiuto

Tutti: Signore dall'alto difendici

Celebr: Signore ascolta la mia preghiera

Tutti: Il nostro grido giunga sino a TE!

Celebr: Il Signore sia con voi

Tutti: E con il Tuo Spirito

Celebr: Dilettissimi figli, preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo per questi confratelli che si preparano a deporre dal loro cuore le cose ed i pensieri vani di questo mondo, per l'amore del Signore, affinché doni a loro il Suo Santo Spirito che accenda le loro anime nella osservanza completa e perfetta delle regole di questa Confraternita;

33) ARPA, *documenti vari*, anni 1979-1987.

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che li preservi dai troppi impedimenti ed ostacoli che il mondo frappone

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che, se non ancora il loro cuore è mutato, la promessa e accettazione di entrare in questa confraternita li trasformi in perfetti cristiani che siano di esempio, e modello alla Comunità ecclesiale di Pereto

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che il loro cuore si apra all'invito dell'Eterno Padre

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che la loro mente si apra allo influsso della Sapienza del Figlio

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: A che la loro volontà venga mutata e fortificata dalla discesa dello Spirito Santo, attraverso la imposizione e la benedizione delle nostre mani

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: O signore salva i tuoi figli

Tutti: Essi sperano in TE!

Celebr: Mostra a tutti noi la Tua bontà

Tutti: E dona a tutti la salvezza;

Celebr: Sii per tutti la torre di fortezza

Tutti: Contro la potenza del Nemico

Celebr: Niente possa il Nemico contro di Voi

Tutti: Il figlio dell'iniquità non riesca a recarci alcun male!

Celebr: Mandaci o Signore l'aiuto

Tutti: Signore dall'alto difendici

Celebr: Signore ascolta la mia preghiera

Tutti: Il nostro grido giunga sino a TE!

Celebr: Il Signore sia con voi

Tutti: E con il Tuo Spirito

Celebr: Dilettissimi figli, preghiamo il nostro Signore Gesù Cristo per questi confratelli che si preparano a deporre dal loro cuore le cose ed i pensieri vani di questo mondo, per l'amore del Signore, affinché doni a loro il Suo Santo Spirito che accenda le loro anime nella osservanza completa e perfetta delle regole di questa Confraternita

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che li preservi dai troppi impedimenti ed ostacoli che il mondo frappone

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che, se non ancora il loro cuore è mutato, la promessa e accettazione di entrare in questa confraternita li trasformi in perfetti cristiani che siano di esempio, e modello alla Comunità ecclesiale di Pereto

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che il loro cuore si apra all'invito dell'Eterno Padre

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che la loro mente si apra allo influsso della Sapienza del Figlio

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che la loro volontà venga mutata e fortificata dalla discesa dello Spirito Santo, attraverso la imposizione e la benedizione delle nostre mani

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: Che infine per l'intercessione della Immacolata dello Spirito Santo Maria Santissima, Madre di Gesù, e Madre nostra e Regina dolcissima, tutti i confratelli e tutta la comunità sia rinnovata e fortificata

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: O Immacolata dello Spirito Santo per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato sui cori angelici, mandaci una legione di angeli, con a capo San Michel Arcangelo, a liberarci dal maligno e da tutti i pericoli dell'anima e del corpo!

Tutti: Ascoltaci o Mamma Maria

Celebr: Or dunque, fratelli diletteissimi, cosa chiedete al vostro Pastore?

Novizi: Noi chiediamo la salvezza dell'anima, e la gioia e la pace di questa Confraternita.

Celebr: Nostro Signore Gesù Cristo, per la Sua dolorosissima Passione, e per intercessione di San Giovanni Battista, Vostro Protettore, si degni di concedere a tutti voi la salvezza dell'anima insieme alla gioia ed alla pace di questa venerabile Confraternita, affinché vogliate e possiate perseverare in questa santa intenzione!

Novizi: Amen! Amen! Amen!

Celebr: Il Signore custodisca e perfezioni questa vostra solenne professione!

Novizi: Ora e sempre!

Celebr: Preghiamo: Carissimi Confratelli invochiamo su tutti voi e su tutti i presenti la Benedizione dell'Altissimo, affinché quello che voi avete chiesto sia felicemente portato a compimento mediante l'aiuto del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con l'Eterno Divin Padre insieme allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen!

Celebr: Preghiamo: Ascolta o Signore le nostre suppliche, e degnati benedire non solo i camici, cingoli e colletti, ma gli stessi novizi, ai quali in tuo nome imponiamo queste vesti, segni di purezza e d'ogni virtù;

[Il vescovo benedice] Il signore vi rivesta dell'Uomo Nuovo, nella giu ... [la frase è mancante di una parola]

Tutti: Ascoltaci o Signore

Celebr: O Immacolata dello Spirito Santo per il potere che l'Eterno Padre Ti ha dato sui

cori angelici, mandaci una legione di angeli, con a capo San Michele Arcangelo, a liberarci dal maligno e da tutti i pericoli dell'anima e del corpo!

Tutti: Ascoltaci o Mamma Maria

Celebr: Or dunque, fratelli diletteissimi, cosa chiedete al vostro Pastore

Novizi: Noi chiediamo la salvezza dell'anima, e la gioia e la pace di questa Confraternita

Celebr: Nostro Signore Gesù Cristo, per la sua dolorosissima Passione, e per intercessione di San Giovanni Battista, vostro protettore, si degni concedere a tutti voi la salvezza dell'anima insieme alla gioia ed alla pace di questa venerabile Confraternita, affinché vogliate e possiate perseverare in questa santa intenzione!

Novizi: Amen! Amen! Amen!

Celebr: Il Signore custodisca e perfezioni questa vostra intenzione, e questa vostra solenne professione!

Novizi: Ora e sempre

Celebr: Preghiamo: Carissimi Confratelli invociamo su tutti voi e su tutti i presenti la Benedizione dell'Altissimo, affinché quello che voi avete chiesto sia felicemente portato a compimento mediante l'aiuto del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con l'Eterno Divin Padre insieme allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen!

Celebr: Preghiamo: Ascolta o Signore le nostre suppliche, e degnati benedire non solo i camici, cingoli e colletti, ma gli stessi novizi, ai quali in Tuo nome imponiamo queste vesti, segni di purezza e d'ogni virtù

[Il vescovo benedice]: Il signore vi rivesta dell'Uomo Nuovo, nella giustizia nella santità della verità.

Tutti: Amen!

[Mentre si vestono si canta il Veni creator Spiritus.]

Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creast, i pectora.

[Dopo questa strofa tutti in piedi]

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, charitas et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, Digtus Paternae dexteræ, Tu rite prossimum Patris, Sermone ditans guttura.

[A questo punto si da in mano ai novizi la candela accesa]

Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te praeviso, vitemus omne noxium. Per Te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patri sit gloria, et Filio qui a mortuis surrexit ac Paraclito in sempiterna saecula. Amen.

Celebr: Emitte Spiritum tuum et creabuntur

Tutti: Et renovabis faciem terrae

Celebr: Domine exaudi orationem meam

Tutti: Et clamor meus ad Te veniat

Celebr: Dominus vobiscum

Tutti: Et cum Spiritu tuo

Celebr: Oremus. Deus qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de ejus semper consolatione gaudere. Per Dominu ecc.

[Ciò terminato il sac. leva le candele da mano al novizio, e gli dà la pace intonando il Te Deum laudamus; mentre si canta l'inno, tutti i confratelli (cominciando dal Vescovo), per ordine di autorità verranno a dar la pace ai novizi, dicendo nell'abbracciarlo:] La pace sia con te

Ogni Novizio risponderà: E con il tuo spirito

[Terminato l'inno, il vescovo terminerà la Santa Messa, finita la quale il Vescovo siederà in mezzo all'altare; ed i novizi al loro posto, in piedi reciteranno adagio le parole della seguente preghiera di consacrazione totale alla Madonna:] Immacolata dello Spirito Santo, sei la cara Mamma nostra: ci consacriamo tutti a te, Madre d'amore. Dacci fede, speranza e virtù. Donaci tutto il tuo Gesù. Splenda sempre in noi la tua grazia. Regni sempre in noi la tua pace! Viva sempre in noi il tuo amore! Raccogli tutti nel tuo cuore, famiglia e cenacolo tuo. Facci tutti un cuor solo ed un'anima sola. Rendici in Te, tutti ... amore. Amen! Immacolata dello spirito Santo crediamo nel Tuo Amore. Speriamo nella tua bontà. Amiamo il Tuo cuore. Invochiamo il tuo nome. Confidiamo nel Tuo aiuto, In Te sempre esultiamo. In Te tutto possiamo. Da Te tutto attendiamo, a Te tutti ci doniamo. Ci consacriamo alla tua gloria. Ci abbandoniamo al tuo seno. Ti chiamiamo Mamma nostra cara.

[Dopo la consacrazione, il vescovo in piedi solennemente, scandendo le seguenti parole, domanderà ai novizi:] Giurate e promettete di osservare fedelmente le regole di questa confraternita come dello statuto e da regola vigente?

Novizi: Non solo giuriamo e promettiamo di osservare fedelmente le regole di questa confraternita, come dallo Statuto e da regola vigente, ma vigileremo che tutti, indistintamente, superiori e confratelli semplici le osservino scrupolosamente.

Il Vescovo: Amen!

Professione anni '80

Foglio ciclostilato presente in ARPA.³⁴

Aspiranti in ginocchio

Presidente: Reverendissimo Padre, la nostra comunità cristiana domanda che questi nostri fratelli siano ammessi ufficialmente nella nostra Confraternita, la quale si gloria di avere come patrona e madre Maria SS. del Rosario.

Sacerdote: Sei certo che siano animati da buona intenzione?

Presidente: Dalle loro lettere testimoniali a noi presentate, e dalle informazioni assunte presso il popolo cristiano, attesto che sono animati da buona volontà.

Sacerdote: Confidando nell'aiuto dell'onnipotenza di Dio e di Gesù Cristo nostro maestro, eleggeremo pertanto questi nostri fratelli a membri effettivi della Confraternita.

Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

Aspiranti in piedi

Sacerdote: Fratelli tutti qui presenti, considerate bene quale responsabilità si assumono questi nostri figli che sono vostri parenti ed amici. Essi saranno di aiuto a Dio e alla santa chiesa nostra madre, avendo cura della propria formazione cristiana e favorendo l'incremento e il decoro del Culto pubblico della nostra santa religione.

A voi figli carissimi, sia l'insegnamento di Dio, e della Sua santa chiesa nutrimento costante per le vostre anime, conformate la vostra condotta a ciò che apprendete e questa vostra condotta porti gioia alle vostre famiglie e a tutti i fedeli cristiani, con la testimonianza della vostra buona parola e del vostro buon esempio edificherete il Regno di Dio che è la Chiesa. Ciò che della legge di Dio leggete credetelo, ciò che credete insegnate, ciò che insegnate voi per primi praticatelo. E poiché nessuno può servire a due padroni considerate come una forma di idolatria tutto ciò che pregiudica e non è in linea con una vita cristiana che ha Cristo Signore come suo alto modello. Si attende da voi pertanto che siate uomini di buona reputazione, onesti, generosi, pacifici e laboriosi non dediti alla bramosia del denaro, della superbia e dell'immoralità.

Aprite sempre le porte del vostro cuore a Cristo Signore che bussa e che entrando non ha altro scopo di rialzare le vostre stanche membra e instaurare il suo regno: regno di pace e di gioia, regno di giustizia e di forza.

Figli carissimi prima di essere ammessi nel Venerabile Sodalizio esprimete ora dinanzi a Dio e al popolo cristiano qui convenuto, le vostre intenzioni e i vostri propositi.

34) ARPA, fogli volanti.

Sacerdote: Volete impegnarvi a realizzare una unione sempre più intima con Cristo, a modellare la vostra vita sulla Sua, a riscattare la vostra esistenza nelle vie di Dio, al di fuori del quale non c'è stabilità e salvezza?

Aspiranti: Sì, lo voglio

Sacerdote: Volete esercitare l'ufficio che vi si addice ad incremento e decoro del culto pubblico della Chiesa?

Aspiranti: Sì, lo voglio.

Sacerdote: Promettete di compiere con diligenza e coraggio i vostri doveri da confratello con l'aiuto dell'ordine sacerdotale a vantaggio di tutto il popolo cristiano?

Aspiranti: Sì, lo prometto.

Sacerdote: Promettete ai legittimi superiori della Confraternita, a me e ai miei successori riverenza e obbedienza?

Aspiranti: Sì, lo prometto.

Sacerdote: Ne sia ringraziato il Signore! E allora vista la vostra buona volontà, vi ammettiamo da questo momento fra i membri attivi di questo venerabile sodalizio. Per intercessione della Vergine del Rosario il Signore vi conservi saldi nei vostri buoni propositi e fedeli nel suo santo servizio.

Tutti: Amen!

Sacerdote: Ed ora benedico le vostre vesti liturgiche che indosserete nel nome del Signore. Il Signore sia con voi.

Tutti: E con il tuo Spirito.

Sacerdote: Preghiamo: Signore Gesù Cristo che ti sei degnato di rivestirti della nostra umanità, noi ti supplichiamo perché Tu voglia benedire questi nuovi abiti affinché coloro che li indosseranno meritino di essere rivestiti di Te. Per Cristo Nostro Signore!

Canto: Noi vogliamo Dio

Sacerdote: Signore ascolta la mia preghiera

Tutti: E il mio grido giunga a te!

Sacerdote: Preghiamo: O Dio che ami e gradisci la sincerità del cuore, conserva l'amore in questi tuoi fedeli, fortificali con la tua grazia perché possano sempre servirti con purezza di

mente. Per Cristo nostro Signore.

Professione anno 1987

Foglio ciclostilato presente in ARPA.³⁵

Offertorio

La Bibbia: Signore la tua parola sia per noi come la corazza e la spada più efficace per convertirei e vincere le nostre passioni.

Le candele: segno della fede e richiamo ad essere luce del mondo.

Il pane: deposto ai piedi dell'altare rappresenta l'affetto a Dio che ognuno di noi deve saper dare insieme alla sua persona, alla sua vita, considerando che Cristo si spezza per donarsi ad ogni uomo.

L'uva: con i suoi molteplici acini rappresenta il frutto della dolcezza che è pronto al sacrificio per divenire infine bevanda di salvezza. Tale è il sacrificio di Cristo che ha donato la vita per la redenzione di tutti gli uomini.

I fiori: simbolo della bellezza del creato e impegno ad elevare a Dio la nostra lode per le meraviglie che ha operato per noi.

1. Camice: Lascia l'uomo vecchio con la condotta di prima e rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella Giustizia e nella Santità vera.

2. Cingolo: Cingi i tuoi fianchi con il cingolo della Fortezza e della Temperanza

3. Mozzetta: Ricevi sulle tue spalle il giogo di Cristo ed impara ad essere mite e umile di cuore

Formula della professione per la confraternita della Madonna del Rosario

Io [nome e cognome] prometto davanti a Dio e alla Paternità Vostra di rispettare lo Statuto della Confraternita e chiedo la grazia allo Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria per conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

Formula della professione per la confraternita di San Giovanni Battista

Io [nome e cognome] prometto davanti a Dio e alla Paternità Vostra di rispettare lo Statuto della Confraternita e chiedo la grazia allo Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria e di San Giovanni Battista per conseguire la perfetta carità nel servizio di Dio e

35) ARPA, fogli volanti.

27. **Comune Pereto; Lumen; UPTE Piana del Cavaliere**, *Pereto (L'Aquila)*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 32.
28. **W. Pulcini**, *Arsoli il suo sviluppo e la sua cultura*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 154.
29. **A. R. Eboli, C. De Leoni, M. Sciò, d. F. Amici, P. Nardecchia, P.M.L. Tabacchi**, *Nomina eorum in perpetuum vivant*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 46.
30. **M. Basilici**, *Dai frammenti una cronaca. La chiesa di S. Giorgio Martire di Pereto. La storia*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 64.
31. **M. Basilici**, *Dai frammenti una cronaca. La chiesa di S. Giorgio Martire di Pereto. I documenti*. Pietrasecca di Carsoli 2008. In 8°, illustr., pp. 64.
32. **M. Basilici**, *Dai frammenti una cronaca. La chiesa di San Giovanni Battista in Pereto. La storia*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 68.
33. **M. Basilici**, *Pereto: le Confraternite e la vita sociale*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 58.
34. **A. De Santis - T. Flamini**, *Parole: il colore, l'odore, il rumore. Maledizioni in dialetto nei paesi della Piana del Cavaliere*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 40.
35. **D. M. Socciarelli**, *Il «libro dei conti» della SS.ma Trinità di Aielli. Caratteri di una chiesa e di una comunità nella Marsica del primo Cinquecento*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 64.
36. **G. De Vecchi Pieralice**, *L'ombra di Ovidio fra le rovine di Carseoli*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, pp. 68.
37. **C. De Leoni** (a cura di), *Indice generale ed elenco delle pubblicazioni dell'Associazione Culturale Lumen (onlus)*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 40.
38. **T. Sironen**, *Un trofeo in osco da Poggio Cinolfo (AQ)*, ristampa da: ARCTOS, ACTA PHILOLOGICA FENNICA, VOL. XL, 2006 [aprile 2007], pp. 109-130. Pietrasecca di Carsoli, 2009. In 8°, illustr., pp. 32.
39. **M. Ramadori**, *L'Annunziata di Riofreddo: il contesto storico, gli affreschi, gli artisti*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 68.
40. **G. Nicolai, M. Basilici**, *Le "carecare" di Pereto*. Pietrasecca di Carsoli 2009. In 8°, illustr., pp. 20.

